

queste istituzioni

Cosa resta dopo la caccia? Riflessioni costituzionali sulla violenza di genere, nel difficile crocevia tra giustizia riparativa e vendetta

Giulia Sulpizi

Numero 1/2026

15 aprile 2026

Cosa resta dopo la caccia? Riflessioni costituzionali sulla violenza di genere, nel difficile crocevia tra giustizia riparativa e vendetta

di Giulia Sulpizi*

Sommario

1. Introduzione al tema. – 2. La cornice di riferimento: la nozione di giustizia riparativa e la sua disciplina nell'ordinamento italiano. – 3. La normativa italiana e sovranazionale per contrastare la violenza sulle donne. – 3.1 La giurisprudenza costituzionale e internazionale per rispondere alla violenza di genere. – 3.2 Regolamentazione dell'ambiente accademico. – 4. Le sanzioni oggi attivabili, tra strumenti *ex ante* ed *ex post*. – 5. Riflessioni conclusive tra giustizia riparativa e vendetta.

Sintesi

Il contributo si propone di analizzare il tema della violenza di genere – con specifico riguardo alla violenza sessuale e alle molestie sessuali – attraverso l'esempio fornito dalla recente opera cinematografica *After the hunt*, che indaga la suddetta tematica nel campo universitario. Dopo una disamina normativa e giurisprudenziale, ci si interroga, in specie, sulle modalità concrete, *ex ante* ed *ex post*, che possono risultare ancora utili per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, che presenta carattere discriminatorio scaturente da abusi di potere. Alla luce di queste considerazioni, risulta opportuno analizzare altresì il rapporto, riguardo temi così eticamente sensibili, tra giustizia riparativa e vendetta, valutando, se possibili, approcci ulteriori rispetto agli schemi del diritto penale.

Abstract

This paper aims to consider the issue of gender-based violence – specifically, sexual violence and sexual harassment – looking at the recent movie *After the Hunt*, which explores this topic in the academic field. After a legislative and jurisprudential analysis, we can examine the *ex ante* and *ex post* methods useful for combating violence against women. This is a discriminatory phenomenon and it is clearly originated from abuses of power. For these reasons, it is also appropriate to study the relationship between restorative justice and vengeance dealing with such a sensitive issue. Therefore, it is vital to consider different approaches than those of criminal law.

Parole chiave

Violenza, genere, parità, diritto penale, discriminazione.

Keywords

Violence, gender, parity, criminal law, discrimination.

* Dottoranda di ricerca in Diritto, mercato e persona, Università Ca' Foscari (Venezia) – Université Sorbonne Paris Nord (Parigi).

*Ma poiché la situazione è precipitata a tal punto, io sceglierò (...) giudici giurati
e fonderò un istituto di giustizia che resterà saldo per sempre.*

Eschilo, *Eumenidi*, vv. 482-484.

1. Introduzione al tema.

Il tema della presente trattazione attiene alla violenza di genere, soffermandosi, in particolar modo, sulla violenza sessuale e sulle molestie sessuali, andando, in specie, ad indagare come tale questione possa assumere rilievo – seppure non in maniera esclusiva – in ambito universitario. Ciò che si intende dimostrare è che la violenza contro le donne – specialmente in un settore lavorativo che investe la cultura e la promozione del sapere – altro non è che espressione di stereotipi di genere, basati su una dinamica di pregiudizio legata all’abuso di potere.

Si discorre, quindi, di fattispecie che hanno una duplice rilevanza, ovverosia penale, trattandosi di fatti criminosi, e costituzionale, come espressione lampante di una discriminazione latente. Nelle riflessioni finali ci si interrogherà, dunque, se gli strumenti giuridici e processuali risultino oggi bastevoli per combattere il suddetto fenomeno.

Per delineare delle conclusioni di sistema sul punto, si adotterà un approccio che si potrebbe definire “cinematografico”. Si prenderà in esame un recente film, *After the hunt*¹, che narra di un episodio di stupro commesso da un giovane professore associato nei confronti di una dottoranda di ricerca dell’Università di Yale. Il fatto viene denunciato dalla giovane, afroamericana figlia di una famiglia influente che ha finanziato il *campus*, alla sua professoressa, mentore stimata e amica fraterna del presunto autore del misfatto. Da qui, nasce una lotta psicologica e filosofica tra i tre protagonisti, alla ricerca della verità – si è consumato o meno il delitto? O è stata tutta un’invenzione della ragazza per sfuggire alla scoperta del plagio della sua tesi di dottorato? Fino a che punto si è spinto lo stupro? – e, soprattutto, della sanzione adeguata. Si arriva, non a caso, a indagare la linea sottile sussistente tra giustizia, in specie riparativa, e vendetta.

Il medesimo schema delineato nella pellicola sarà, dunque, preso in considerazione in questo contributo, dove il cinema sarà spunto da cui partire per indagare le problematiche della contemporaneità², che sono trattate ad analizzate non solo dalle scienze criminologiche³, ma pure dal settore giuridico.

¹ Del regista Luca Guadagnino del 2025.

² «(...) oggi, grazie al cinema, ci forniamo di un altro occhiale altrettanto affinate, sia che riproduca in tutta la sua crudezza la realtà quotidiana (...) sia che ci fornisca immagini edulcorate (...): P. GROSSI, *Presidenza dei lavori*, in O. ROSELLI (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 22. Similmente, O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, in O. ROSELLI (a cura di), *op. cit.*, p. 27: «Le sole disposizioni sono un sacco vuoto, un contenitore che non può stare in piedi se non viene riempito dal manifestarsi del vissuto sociale, sia esso espresso da ciò che consideriamo valori o disvalori».

³ Basti pensare al fatto che, in ambito psicologico, si tratti della c.d. “spirale della violenza”, teorizzata da L.E.A. Walker, definibile come «una sequenza in cui ciclicamente si passa dall’accumulo della tensione (...) alla fase

Emerge, infatti, dai soli dati statistici come circa il 31,5% delle donne in Italia abbia subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale⁴. Considerando, poi, la “Relazione del Ministero dell’Interno” dell’8 marzo 2023 in merito ai c.d. “reati-spia”, quali espressioni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna, si evidenzia che le vittime sono spesso donne, colpite per il 75% da atti persecutori, tra l’81 e l’83% da maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% da violenze sessuali.

Tutto ciò premesso, si può già notare, sotto un profilo fattuale, come la questione di genere – e soprattutto della violenza che si va a perpetrare avverso il sesso femminile – non sia da considerarsi come sconosciuta o scomparsa dagli ordinamenti. Anzi, resta una tematica assolutamente rilevante, che, non a caso, è stata oggetto di un’ampia e lunga evoluzione normativa, nazionale e sovranazionale, oltre che giurisprudenziale.

2. La cornice di riferimento: la nozione di giustizia riparativa e la sua disciplina nell’ordinamento italiano.

Prima di passare ad esaminare come il sistema giuridico nazionale e sovranazionale abbiano affrontato il tema della violenza contro le donne – come fenomeno giuridico e sociale – sarà bene considerare in primo luogo la nozione di giustizia riparativa e la sua evoluzione prescrittiva.

Innanzitutto, quest’ampio novero di istituti è stato oggetto di interesse da parte della dottrina, penalistica e costituzionalistica.

Sotto il primo versante, in particolare, sono stati diversi autori ad interrogarsi attorno a tale fenomeno⁵, segnatamente al fine di trovare una risposta adeguata alla crisi dell’attuale assetto

di esplosione della violenza nel partner abusante (...) fino alla fase del pentimento e dell’apparente normalità, in cui l’uomo mostra rimorso e senso di colpa e cerca il perdono della compagna che crede che l’uomo sia cambiato davvero e cede, mantenendo in vita la relazione affettiva entro la quale la violenza è nata ed esponendosi così ulteriormente al pericolo di una nuova, sicura, aggressione. Le fasi si susseguono nel tempo in modo sempre più rapido, come in una sorta di vortice»: così, E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 7.

⁴ Così, ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, anno 2014, consultabile sul relativo sito. Questi elementi sono confermati a livello europeo, dove la Ricerca dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo “Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea”, pubblicata nel 2014, ha affermato che il 33% delle donne, nell’arco della propria vita, ha subito una qualsiasi forma di violenza a partire dall’età di 15 anni.

⁵ L. EUSEBI, *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, Vita e Pensiero, 2015; F. BRUNELLI, *La mediazione penale nel sistema penale minorile e l’esperienza dell’Ufficio di Milano*, in G.V. PISAPIA (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, Cedam, 2000; A. CERETTI, *La mediazione penale. Una lettura alla luce delle pratiche tardo-moderne del controllo*, in M. FERRARA, C. PUCCIARELLI, C. TROISI (a cura di), *Mediazioni, conflitti e società complesse*, Avellino, Sellino, 2006; C. MAZZUCATO, *Oltre la bilancia e la spada*; alla ricerca di una giustizia della “reliance”. Scenari giuridici per le pratiche di mediazione dei conflitti, in E. SCABINI, G. ROSSI (a cura di), *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Milano, Vita e Pensiero, 2003; ID., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. COSI, M.A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di*

penale punitivo, accentuando l'importanza degli strumenti preventivi,⁶ e per dare vita a riforme organiche del sistema idonee anche a risolvere ulteriori problematiche, come il sovraffollamento carcerario e altre debolezze in ambito processuale⁷. Anche osservando, poi, gli indirizzi sovranazionali, la dottrina interna ha elaborato una nozione “composita” di giustizia riparativa come «processo in cui tutte le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro che potranno derivare dalla commissione di questo»⁸, dove assume principale rilievo la cura della vittima e non tanto la sanzione del reo⁹. Già in questa sede si individuavano alcuni elementi precipui caratterizzanti i suddetti strumenti. Tra questi, si annoverano la partecipazione attiva delle parti, ovverosia reo e vittima, oltre alle famiglie e alle comunità di appartenenza; la promozione del riconoscimento della persona offesa dall'illecito penale e l'attribuzione a quest'ultima di un suo potere di narrazione, attraverso un dialogo; la riparazione del torto subito e la volontarietà e confidenzialità degli incontri e dell'intero percorso conseguito¹⁰.

Sotto il secondo profilo, anche la scienza costituzionalistica si è avvicinata al tema della giustizia riparativa, seppure con alcune cautele, ravvisando, accanto agli innegabili pregi, anche alcuni profili potenzialmente problematici. Tra questi, ci si riferisce in primo luogo alla centralità assunta dalla vittima che, per quanto encomiabile, dà vita ad un sistema di giustizia trilaterale e non bilaterale, quale quella per lungo tempo sussistente nell'ordinamento italiano contemporaneo, con il rischio di scivolare verso la trasformazione del processo da strumento di garanzia per l'imputato a processo per tutelare la vittima¹¹. Altro rilievo attiene alla natura

interessi, Milano, Giuffrè, 2003; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2025 e F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, FrancoAngeli, 2010.

⁶ Basti richiamare M. CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012, secondo cui la giustizia riparativa sarebbe stata introdotta nel nostro ordinamento con prospettiva deflattiva piuttosto che come nuovo paradigma penale. Diversamente si afferma che essa è uno strumento «per spingere la pena all'auspicato ruolo di *extrema ratio* e riposizionare la vittima al centro dell'attenzione»: F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 345 ss.

⁷ Sul punto, *ex multis*, L. EUSEBI, *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in *Antigone*, 2012, p. 44; ID., *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1990; ID., *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, n. 3, 1997, pp. 813 ss.; M. ROMANO, *Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella)*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, n. 1, 2017, pp. 1 ss.; M. PELISSERO, *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir.pen.proc.*, 2013, pp. 261 ss.; F. GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in AA.VV., *L'effettività della sanzione penale*, Milano, Ipsoa, 1998, pp. 1 ss. e I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena “in castigo”. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, Vita e Pensiero, 2006.

⁸ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 93.

⁹ M.A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, n. 4, 2016, pp. 1703-1723.

¹⁰ G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., pp. 354-355.

¹¹ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, FrancoAngeli, 2018; A. PUGIOTTO, “*Preferirei di no*”. *Il piano pericolosamente*

«sfuggente» della *restorative justice*, data la labilità dei suoi confini e le sue incertezze definitive¹². In aggiunta a ciò, si deve rammentare che meccanismi di tal fatta presuppongono – e si pongono come finalità – un effetto deflattivo del contenzioso. In altri termini, come molti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie questi istituti hanno come obbiettivo quello di ridurre il ricorso alle autorità giudiziarie, con ciò comportando, però, una pseudo-privatizzazione della risoluzione di queste controversie¹³. Ulteriore aspetto da tenere in considerazione attiene alla difficile esportabilità di modelli stranieri di giustizia riparativa: ogni esperienza ha, infatti, un suo sostrato non solo storico, ma anche e soprattutto sociale, che rende quindi peculiare l'effettività di *alternative dispute resolutions methods* nella loro concreta applicazione¹⁴.

Da ultimo, si ravvisava pure un legame, implicito ma sussistente, tra etica e diritto, volto a delineare una continuità tra finalismo rieducativo e redenzione morale, penitenza e sofferenza¹⁵. Così argomentando si potrebbero costruire le categorie della «responsabilità», del «perdono», della «comprensione» e dell'«accoglienza» con una «emersione dell'influenza tra diritto e teologia, posto che alla colpa si risponde con il perdono da parte della vittima e con l'assunzione di responsabilità da parte del reo»¹⁶. Si va, dunque, a connotare la giustizia riparativa con una finalità quasi escatologica, volta ad “espiare” una pena, che, oltre che giuridica, comprenderebbe in sé profonde connotazioni morali.

Tutto ciò premesso, tali profili possono essere superati solo adottando alcune cautele, che individuano la giustizia riparativa come strada parallela – e non sostitutive – quella della giustizia penale. Non è, infatti, possibile ipotizzare la rinuncia totale o la completa ablazione di un processo che si svolga con tutte le dovute cautele e garanzie per l'imputato in una cornice pubblicistica, che vede l'intervento dello Stato nelle persone del pubblico ministero e dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi fase del procedimento. Ciò non toglie che si possa parlare di un'ulteriore ipotesi di applicazione dell'art. 27, c. 3 Cost. nell'ambito della finalità rieducativa della pena, individuando questi innovativi meccanismi come completamento – e non sostituzione – della sanzione vera e propria per i crimini commessi. In questa dimensione, se si può dubitare della bontà dell'ammissione della riparazione nell'ambito della fase delle indagini preliminari e nella fase

inclinato della giustizia riparativa, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Volte e maschere della pena. OPG e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, Roma, Futura Editrice, 2013, p. 261.

¹² V. T. GRAVIELIDES, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Helsinki, Heuni, 2007, spec. pp. 20 ss., pp. 81 ss. e pp. 187 ss.

¹³ Sulle riflessioni in termini di efficienza, paventata più che concretamente raggiunta, si rinvia a E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 75 e A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 3.

¹⁴ Sulla difficoltà di un mero “trapianto” di regole si rinvia a A. WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Cambridge, Virginia University Press, 1974.

¹⁵ A. PUGIOTTO, *Preferirei di no*, cit., p. 254 che richiama F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1954.

¹⁶ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit., pp. 32-33.

dibattimentale, è bene invocarla con riferimento all'esecuzione penale, dove potrà essere un utile strumento da impiegare per riparare la "frattura" realizzatasi tra vittima e reo¹⁷.

Già da queste prime considerazioni è emersa la necessità di ripensare il paradigma penal-punitivo, partendo proprio dal contesto sovranazionale. Basti pensare che nel 2002 le Nazioni Unite avevano fornito una prima definizione di giustizia riparativa, mettendo soprattutto in luce l'elemento "terapeutico" di tali metodi¹⁸. Similmente, nella Raccomandazione n. 19 del 1999 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa è stata individuata la mediazione reo-vittima come principale strumento in questo senso impiegabile, qualificabile come «ogni procedimento nel quale la vittima e il colpevole sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione delle questioni sorte dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)».

Partendo da tali assunti, è intervenuto poi il d.lgs. n. 150/2022, la c.d. riforma Cartabia, che ha definitivamente introdotto, mediante una revisione organica del sistema, la giustizia riparativa nel sistema giuridico italiano. Tale innovativo strumentario è composto da una serie di elementi qualificanti. Innanzitutto, se ne dà una precisa definizione normativa, nei termini di «ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»¹⁹. I programmi cui si può accedere sono elencati in modo non tassativo nella suddetta disciplina, ampliando il novero dei meccanismi esperibili con «ogni altro programma dialogico guidato da mediatori»²⁰.

Si prevede altresì la possibilità di accedere a tali istituti in ogni stato e grado del procedimento penale, a prescindere dal tipo di reato e dalla sua gravità, rispetto a qualsiasi autore o vittima²¹, elementi questi che paiono particolarmente problematici, soprattutto valutando la loro esperibilità *ante* e *post* dibattimento, anche e soprattutto nei casi di violenza di genere. Su tali profili vi sarà una specifica disamina *infra*.

La normativa stessa fissa, inoltre, gli obiettivi dei suddetti programmi, consistenti nel riconoscimento della vittima del reato, nella responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e alla ricostituzione dei legami con la comunità, consistenti in tre precipue finalità, ovverosia reintegrativa per l'autore dell'offesa, di cura per la vittima e risanante per la società, per raggiungere il vero e proprio «esito riparativo». Quest'ultimo costituisce una mera

¹⁷ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit., pp. 199-208.

¹⁸ A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4, 2017, p. 3.

¹⁹ Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022.

²⁰ Art. 53, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022.

²¹ Art. 44, c. 2, d.lgs. n. 150/2022 e, per i reati perseguibili a querela, anche prima della proposizione: così, art. 44, c. 3, d.lgs. n. 150/2022.

eventualità e può essere simbolico o materiale e può comprendere anche dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali, oltre a risarcimenti del danno, restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori²².

Questi percorsi, di vario genere e natura, debbono essere compiuti sotto la supervisione di due mediatori, per i quali è richiesta l'iscrizione ad uno specifico elenco, disciplinato nei decreti attuativi della riforma in parola²³, e devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni europee e internazionali²⁴. Sotto questo specifico profilo, in particolare, ci si riferisce ai requisiti della partecipazione attiva e volontaria al programma, della pari considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa e del coinvolgimento della comunità, oltre alla riservatezza circa le dichiarazioni e le attività svolte, alla ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi raggiunti, all'indipendenza dei mediatori e alla loro "equiprossimità" rispetto ai partecipanti e alla garanzia del tempo necessario allo svolgimento del programma stesso²⁵. Residua, come unico limite per esperire tali meccanismi, la presenza di un pericolo concreto per i partecipanti.

Stante questo complessivo impianto, si pongono numerosi problemi di compatibilità dell'istituto della giustizia riparativa in quanto tale con l'ordinamento costituzionale italiano. È, quindi, bene prendere in esame tali profili per poi passare, in una seconda sezione del presente contributo, a valutare se meccanismi di tal fatta possano essere impiegati anche con riferimento ai casi di violenza di genere.

Partendo, dunque, dalla prima questione si devono analizzare i seguenti elementi. In primo luogo, c'è chi ha ravvisato una difficoltà nel conciliare la tendenziale assenza di regole operative e metodologiche e la loro difficile standardizzazione rispetto ad una disciplina "organica", come quella della riforma, con riferimento ai suddetti programmi. Si argomenta, ad ogni modo, che tale profilo risulti superabile qualora non si vada a "contaminare" la "purezza" della giustizia riparativa incanalandola solo ed esclusivamente negli strumenti evidenziati dalla legislazione, negando, di fatto, cittadinanza all'elenco, aperto e non tassativo, di metodi riparativi. Solo valorizzando, di conseguenza, ogni aspetto della normativa si può addivenire ad una reale tutela della *ratio* dell'istituto di cui si discorre²⁶.

In secondo luogo, si potrebbe arrivare anche a sovrapporre i rimedi di stampo civilistico/restitutorio con i mezzi riparativi. Eppure, di nuovo, stante la complessa ricostruzione

²² Artt. 43, c. 2 e 56, d.lgs. n. 150/2022.

²³ Art. 53, c. 1, d.lgs. n. 150/2022.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Art. 43, d.lgs. n. 150/2022.

²⁶ A. LORENZETTI, *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambientediritto*, n. 4, 2023, p. 13.

dei limiti di questa innovativa tipologia di giustizia, è bene salvaguardare la complessiva applicazione dei suddetti meccanismi, escludendo qualsiasi riconoscimento di diritti di natura privatistica al fine di non confondere i piani “giuridici” di riferimento²⁷.

In ogni caso, sembra altresì fortemente controversa la compatibilità con i principi del giusto processo, nei termini di equidistanza e di pari “potere” tra le parti in contesa, elemento che potrebbe venire meno considerando proprio che nelle fattispecie delittuose ben possono presentarsi casi in cui si ravvisa una situazione abusiva, che determina uno “squilibrio” tra soggetti in causa²⁸. Ciò pare particolarmente influenzato anche dall’informalità che, di per sé, connota tale strumentario²⁹.

Tutti questi elementi risultano, in conclusione, come problematiche aperte, che debbono essere affrontate non solo in via generale, ma anche con specifico riguardo alla violenza di genere e ai mezzi per contrastarla e prevenirla in maniera efficace ed effettiva.

3. La normativa italiana e sovranazionale per contrastare la violenza sulle donne.

La violenza sulle donne rappresenta, purtroppo, nel panorama giuridico italiano contemporaneo, una questione di pregnante attualità, che ben testimonia come, a fronte di un netto miglioramento della condizione politica, economica, lavorativa e sociale della compagine femminile, siano ancora molte le diseguaglianze fra i sessi³⁰.

In questa prospettiva, sarà bene indagare come le prescrizioni nazionali e internazionali abbiano tentato di fornire risposte concrete alle suddette istanze, partendo dal dato costituzionale per arrivare a quello legislativo.

I passaggi della legge fondamentale che appaiono centrali sul tema possono dirsi contenuti degli artt. 2, 3, 51 e 117 Cost., dove si può ravvisare un riconoscimento dei rapporti di genere come un elemento fondamentale della struttura stessa del sistema giuridico italiano, articolando l’eguaglianza tra i sessi, valore enucleato nei principi fondamentali, nelle relazioni familiari e lavorative, oltre che nell’ambito dei diritti politici e delle pari opportunità.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Sulla tensione in generale con i principi processuali si rinvia a O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Archivio penale*, n. 2, 2022, p. 26.

²⁹ Il tema dei soggetti vulnerabili è particolarmente ampio. Si vedano, *ex multis*, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale: dall’oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene, 2015; ID., *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” nel diritto penale*, in *Riv.it.med.leg.*, n. 2, 2018, p. 553; A. MASSARO, *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*, in questa *Rivista*, 2025, pp. 13 ss. e L. PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, in G. SPANGHER, A. MARANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 428.

³⁰ B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un’analisi multidisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2015, p. VI: «La violenza è una componente strutturale delle relazioni di genere nella prospettiva patriarcale, ed in questo senso parliamo di violenza di genere per significare una violenza che è espressione e frutto, insieme, della costruzione dei rapporti di genere».

In primo luogo, dunque, si rileva come la differenza di genere sia insita nell'ordinamento in quanto tale, in una continua dinamica tra uguaglianza formale e sostanziale, dove è necessario addivenire, nell'impostazione dei Costituenti, ad una rimozione di ogni diversità di trattamento riconoscendo, però, le differenze esistenti tra uomini e donne³¹. Ciò sembra enunciare tra le righe proprio il combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost.

Tutto ciò premesso, la tutela di questi principi si articola non solo in un obbligo di astensione da parte dello Stato, ma anche in un obbligo positivo che renda effettivo l'esercizio dei diritti, in una declinazione concreta degli artt. 51 e 117 Cost., come innovati dalla riforma del Titolo V del 2001, soprattutto laddove si prevede che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» e che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive», con un richiamo, interno ma necessario, alla normativa europea e sovranazionale, di cui si darà conto *infra* nella trattazione.

Delineata questa cornice, è bene passare al piano della legislazione ordinaria.

Senza indagare nello specifico l'intero impianto del Codice Rocco del 1930, è bene rammentare che, nella sua originaria articolazione, si classificavano i reati in materia di violenza sessuale come reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, evidenziando così come la preoccupazione principale del legislatore dell'epoca risiedesse nel reprimere l'istinto sessuale, combattendo quindi l'altrui «libidine»³².

Cambiamento centrale si è avuto con la l. n. 66/1996, che va a qualificare la violenza sessuale *ex art. 609 bis c.p.* tra i delitti contro la persona, volendo così sottolineare come il bene giuridico precipuo da garantire sia ora da considerare il diritto di ciascuno a gestire la propria sessualità.

Sempre nel medesimo testo normativo si tratta, altresì, del tema dell'irrevocabilità della querela per il reato in parola, elemento che si pone, però, in tensione con il principio di autodeterminazione comunemente inteso, cui diretto corollario sarebbe la revocabilità³³. Tale

³¹ «Incanalare lo studio delle questioni di genere lungo il solco del principio di eguaglianza sostanziale (...) nell'ottica della parità fra donne e uomini non esige la rimozione della differenza dei sessi, bensì del differente trattamento riservato alle une (in negativo) e agli altri (in positivo), sradicando quella costruzione culturale che, a partire da un dato di fatto – il differente corpo della donna e dell'uomo – ha posto le basi per irragionevoli differenze di trattamento»: A. APOSTOLI, *Per un "femminismo costituzionale"*, in AA.VV., *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 52-53.

³² R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, Napoli, Edizioni Simone, 2024, p. 13.

³³ In tal senso ha avuto modo di argomentare l'on. Saraceni che sostenne come si fosse «persa l'occasione per ridurre a misura di autentica autodeterminazione della donna l'area della perseguibilità a querela» (dibattiti alla Camera dei deputati, 28 settembre 1995). Similmente, l'on. Scoca ebbe modo di affermare che «Le donne, una volta preso il coraggio di sporgere querela, vengono di fatto espropriate della facoltà di ripensarci» (dibattiti alla Camera dei deputati, 21 dicembre 1995). Nella medesima prospettiva si pone l'on. Lenti, laddove argomentò che «Si introduce

questione è stata oggetto di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, a mente della quale l'attribuzione alla persona offesa del potere di condizionare il promovimento dell'azione penale non poteva non implicare l'attribuzione alla persona stessa del potere di decidere «dopo una più matura e ponderata riflessione» se fosse opportuno revocare la querela o quantomeno di valutare tale circostanza, qualora la pubblicità inerente al processo cominciasse a nuocerle. Dal canto suo, la Consulta ha respinto quest'eccezione, affermando che l'irrevocabilità «risulta aderente alle esigenze tutelate dalla norma e trova la sua giustificazione nell'interesse pubblico di evitare che il promovimento dell'azione penale possa essere strumentalizzato, o comunque subordinato, a fini diversi da quelli perseguiti dall'ordinamento». Si aggiunge, inoltre, che «la gravità dei reati ha indotto il legislatore a limitare la rilevanza dell'interesse privato al momento della scelta fra l'interesse alla riservatezza e l'interesse alla punizione del colpevole»³⁴. In altre parole, la querela appare al contrario come uno strumento di garanzia della riservatezza della vittima³⁵, fondamentale ai fini dell'autodeterminazione individuale.

Nel 2001 vi è stato il primo intervento statale in tema di violenza maschile contro le donne superando i confini penalistici e approdando alle misure contro la violenza nelle relazioni familiari (l. n. 154/2001, poi rivista con l. n. 304/2003), laddove sono stati previsti ordini di protezione del giudice civile, senza regolamentare i centri antiviolenza, poi introdotti di fatto solo nel 2007.

È stato, poi, emanato il d.l. n. 11/2009, che ha inserito nel Codice penale il reato di atti persecutori (art. 612 *bis*), oltre ad alcune forme aggravate di omicidio, con riferimento ai casi in cui il reato sia connesso al delitto di maltrattamenti contro i familiari oppure nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa in occasione della perpetrazione di uno dei delitti contro la libertà sessuale, o ancora ai casi di omicidio da parte di autori di precedenti atti persecutori nei confronti della stessa vittima. È qui prevista anche la misura dell'ammonimento del Questore nei confronti del responsabile di condotte riconducibili al delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.

Di seguito, si deve osservare il d.l. n. 93/2013, con la previsione di un'aggravante per i delitti di violenza sessuale e atti persecutori, poiché prodromici alla realizzazione di reati più gravi, come l'omicidio o il tentato omicidio, ancora caratterizzati da una formulazione *gender neutral*, che non ricorre alla dizione di “femminicidio”³⁶. Tale scelta si è basata sull'evidente difficoltà di introdurre una disciplina *ad hoc* volta a racchiudere gli svariati episodi criminosi in questione. La dottrina, non a caso, è giunta a discutere della definizione di fattispecie riguardanti episodi di violenza che

la. irrevocabilità della querela. Ma allora dov'è la libertà delle donne?» (dibattiti alla Camera dei deputati, 28 settembre 1995).

³⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 216/1974.

³⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 64/1998.

³⁶ Anche se quando quest'atto è stato presentato è stato enunciato sotto l'egida della lotta al femminicidio. Eppure, qui non era contenuto alcun riferimento diretto a condotte assassine consumate o tentate, come testimonia E. CORN, *Il reato di “femminicidio”. Note da un'analisi comparata con Paesi latino-americani*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova, Cedam, 2016, p. 298.

si realizzino in costanza del legame affettivo o nel caso della rottura del medesimo, ricorrendo alla nozione di «femminicidi intimi»³⁷, ovvero di una previsione volta a sanzionare l'assoggettamento nei rapporti di coppia o che cagioni la morte a causa della condizione di asservimento della donna, valorizzando, così, la speciale vulnerabilità della vittima³⁸.

Tutto ciò premesso, non stupisce che il legislatore del 2013 abbia diversamente optato e che si sia limitato a prevedere altre misure sanzionatorie per prevenire la violenza domestica, come un'ulteriore specifica forma di ammonimento del questore, l'allontanamento coatto dalla casa familiare³⁹ e l'allontanamento d'urgenza della persona colta in flagranza, anche se solo previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta o resa oralmente e confermata per iscritto o in via telematica⁴⁰. Appare, poi, significativa, in tale contesto, la modifica del comma 4 dell'art. 612 *bis* c.p., laddove si è arrivati a prescrivere l'irrevocabilità della querela anche per gli atti persecutori, se questi risultano frutto di condotte reiterate, ovverosia per i fatti più gravi, e che «la remissione della querela può essere soltanto processuale», resa dunque dinanzi al giudice come unica autorità legittimata a verificare la volontarietà della remissione.

Sotto questo specifico profilo, parte della dottrina si è espressa in termini critici. In particolare, a fronte dell'esigenza di garantire «vittime con esigenze specifiche di protezione»⁴¹, si impone una tutela a favore delle donne anche «contro loro stesse», con ciò contravvenendo, almeno a prima vista, con l'eguaglianza che l'ordinamento dovrebbe assicurare. Tale discrepanza risulta, a ben vedere, fondamentale, soprattutto con riferimento alle più recenti innovazioni legislative, di cui si darà conto *infra*.

Da queste previsioni si ravvisa, infatti, un duplice elemento. In primo luogo, una scelta di questo tipo comporta che i fatti penalmente rilevanti siano assegnati alla discrezionalità del soggetto che ha subito l'offesa, unico legittimato a decidere se adire le vie legali⁴². In seconda istanza, però, una volta compiuta questa scelta, con un passaggio ad un'ideale linea di demarcazione, starà di fatto all'ordinamento continuare con il proprio corso, impedendo qualsiasi «ripensamento».

La querela di parte si pone, dunque, come rispettosa della libertà femminile, in una dimensione in cui la donna è arbitra, in tutto e per tutto, del processo, avendo la possibilità di

³⁷ E. CORN, *Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'«esperienza cilena»*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, p. 18.

³⁸ S. MASSI, *Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia. La proposta di una fattispecie autonoma di reato*, in *Archivio penale*, n. 1, 2018.

³⁹ Art. 282 *bis*, c. 6 c.p.p.

⁴⁰ Art. 384 *bis* c.p.p.

⁴¹ Come si esprime la direttiva 2012/29/UE.

⁴² Così, M. VIRGILIO, *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere*, cit., p. 329. Per un approfondimento sui dibattiti sul punto si rinvia a T. PITCH, *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in *Dei delitti e delle pene*, vol. II, 1984; ID., *Il diritto e la responsabilità*, in *Reti*, n. 2, 1989, p. 44 e M. VIRGILIO, *Il cammino verso la riforma*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle «Norme contro la violenza sessuale»*, Padova, Cedam, 1996, p. 481.

iniziare un procedimento per essere tutelata avverso le violenze maschili, con riguardo a reati molto specifici, che, soprattutto, si incentrano su un'autopercezione della vittima, sui sentimenti e sulle emozioni provate dalla persona offesa, che deve decidere quale sia il confine tra compromissione della sua sfera personale e approcci, ancorché non richiesti, non compromettenti la dignità individuale⁴³. La donna, quindi, resta l'unica legittimata a nominare l'atto come violento o meno, dando vita all'azione penale.

D'altro canto, sussiste pure il principio di revocabilità della querela, che può però comportare l'aumento di pressioni e ricatti per ritirare le proprie asserzioni.

In dissonanza rispetto a tale orientamento, parte della dottrina sottolinea, che tali elementi siano presenti anche prima di presentare la querela. Per queste ragioni, tale impostazione sottolinea la maggiore compatibilità della revocabilità con la struttura dell'ordinamento, nella salvaguardia piena dell'indipendenza del sesso femminile. Si argomenta, inoltre, come l'impossibilità di sottrarre la querela non aiuta l'emersione di fatti lesivi, dal momento che, consapevoli dell'importanza della scelta effettuata, le donne sarebbero più restie a denunciare. In aggiunta a ciò, non si può affermare che l'irrevocabilità sia frutto della Convenzione di Istanbul, in cui, all'art. 55, si sancisce espressamente in tema di procedibilità di parte o *ex officio* che esse si riferiscano a categorie specifiche di reati, da cui si escludono lo *stalking* e la violenza sessuale⁴⁴. Si ritiene, invece, maggiormente convincente, secondo queste impostazioni, l'introduzione di un termine più lungo per la querela: anzi, si discorre che tale termine non dovrebbe essere soggetto a decadenze temporali, se non quella generale dell'ordinamento costituita dalla prescrizione del reato⁴⁵.

Tale complessivo impianto normativo, stante l'aumento degli omicidi di genere, specie in ambito familiare o in presenza di relazioni affettive concluse o sussistenti⁴⁶, ha dato origine a distinte fattispecie delittuose rispetto al femminicidio, nozione che è rimasta a lungo unica in termini criminologici⁴⁷.

⁴³ Sul punto si rinvia a G. DE SIMONE, *Violenza (diritto penale)*, in *Enc.dir.*, vol. XLVI, 1993.

⁴⁴ Così si esprime in dottrina M. VIRGILIO, *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, cit., pp. 337-342.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Ci si basa sui dati Istat esistenti, come già ricorda F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 155-156.

⁴⁷ Può apparire centrale la definizione di "femminicidio" di Lagarde come «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche o psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia». Così, F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 156. Per un'analisi del pensiero dell'antropologa si rinvia a

Si afferma, così, alla luce di quanto *supra* esposto, che la risposta penale possa essere compatibile solo con una frammentazione di queste ipotesi, unica modalità per garantire una certa effettività di tutela alle vittime⁴⁸, superando, in tal modo, le problematiche in termini di eguaglianza di genere evidenziate da una numerosa dottrina⁴⁹. Si sottolinea in questo modo l'impossibilità di racchiudere in una sola definizione rubricabile come "femminicidio" la variegata molteplicità di pratiche violente misogine, circostanza che violerebbe il fondamentale principio di tassatività in materia penalistica⁵⁰.

Con la l. n. 69/2019 è intervenuto, inoltre, il c.d. "Codice rosso", al fine di modificare il Codice di procedura penale, aumentando le tutele per le vittime di violenza di genere. Qui è stata delineata una procedura velocizzata per le denunce e le indagini sui casi di violenza di genere, prevedendo che, quando la polizia riceve la notizia di un reato di violenza sulle donne, debba riferire direttamente al pubblico ministero, che a sua volta entro tre giorni dalla notifica deve ascoltare in forma preliminare la vittima del reato o chi ha sporto denuncia. Questo meccanismo

M. LAGARDE Y DE LOS RIOS, *Las cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, Città del Messico, Horas y Horas la Editorial, 2005 e Id., *Para mis socias de la vida: claves feministas para el poderío y la autonomía de las smujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor*, Madrid, Horas y Horas la Editorial, 2005. A sua volta, costei aveva tratto ispirazione dal neologismo anglosassone *femicide*, laddove si impiega questo termine con una specifica accezione, intendendo l'ipotesi di una donna che viene uccisa per il fatto di essere donna: così, D.E.H. RUSSELL, J. CAPUTI, *Femicide: Sexist terrorism against women*, in J. RADFORD, D.E.H. RUSSELL (a cura di), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, Twayne Pub, 1992, pp. 13-24, anche se già nel 1974 l'autrice aveva coniato questa definizione.

⁴⁸ Non stupisce che una proposta formulata ha voluto identificare il femminicidio come l'omicidio della donna da parte di un uomo per motivi di discriminazione di genere, individuando alcune ipotesi tassative, quali: 1. Femminicidio d'onore (in una prospettiva assiologica ribaltata); 2. Femminicidio culturale, motivato da una presunta violazione di norme derivanti da tradizioni o credi; 3. Femminicidio da rifiuto affettivo, indicato dalla dottrina psicologica come il comportamento tipico di misoginia; 4. Femminicidio di coppia (attuale o passata); 5. Femminicidio susseguente a maltrattamenti della vittima; 6. Femminicidio indiretto. Così riassume F. MACRÌ, *Femminicidio e tutela penale del genere*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 128-138. In questo senso, anche A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 63. Anche se l'intervento normativo del 2013 è stato presentato come "decreto sul femminicidio" così non è propriamente stato. Si è diffusa «l'erronea convinzione che la riforma introducesse una fattispecie ad hoc di femminicidio, ossia un reato di omicidio con questo nome, che facesse riferimento all'uomo come autore ed alla donna come vittima, oppure al movente di genere, o quantomeno ad un'aggravante qualora l'omicidio venisse perpetrato da un uomo in danno di una donna nell'ambito di una relazione coniugale o semplicemente affettiva, attuale o pregressa»: S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, cit., pp. 176-177.

⁴⁹ Come si è già avuto modo di sottolineare «La previsione di una fattispecie ad hoc di femminicidio (...) pone inquietanti interrogativi di legittimità costituzionale, oltre che di opportunità, in ragione della violazione dell'uguaglianza formale del bene vita per l'omicidio dell'uomo e della donna»: così, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 458.

⁵⁰ S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, cit., p. 186, riprendendo le considerazioni di A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., pp. 454-459. Nei medesimi termini dubitativi si è espressa B. SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femicidio e femminicidio*, in C. ARANDOLE, A. PRAMSTRAHLER (a cura di), *Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Regione Emilia-Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, 2011, p. 140.

ha l'obiettivo di rendere più rapida ed efficiente la presa in carico da parte delle autorità delle situazioni a rischio e di tutelare maggiormente le vittime di violenza. Si è, poi, accelerato anche l'avvio del procedimento penale per una serie di reati, dallo *stalking* alla violenza sessuale, portando da sei mesi a un anno il tempo entro cui una vittima di violenza sessuale può presentare la denuncia. Sono stati pure introdotti quattro nuovi reati, quali la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata (c.d. *revenge porn*), di cui all'art. 612 *ter* c.p.; la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti, di cui all'art. 583 *quinqüies* c.p.; la costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'art. 558 *bis* c.p., e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 387 *bis* c.p. Anche la legge di riforma del processo penale ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere ed è stata, in tale congerie, altresì rafforzata la raccolta dei dati statistici attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti⁵¹. A tal fine, la normativa di riferimento istituisce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano a tale attività di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico ufficiale, nonché di definire, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne. Si sancisce, poi, che tutte le strutture sanitarie pubbliche e, in particolare, le unità operative di pronto soccorso diano specifiche informazioni inerenti alla violenza contro le donne, creando un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza di genere⁵².

In seguito, si è addivenuti alla l. n. 134/2021, c.d. riforma Cartabia, che si è limitata ad estendere le modifiche introdotte con la l. n. 69/2019 alle vittime dei delitti ivi previsti. Il d.lgs. n. 150/2022, attuativo della delega contenuta nella l. n. 134, ha significativamente escluso dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. (per particolare tenuità del fatto) i reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul, rinviando, poi, alle prescrizioni normative di diritto penale sostanziale e procedurale per chiarire, in ossequio al principio di legalità, a quali fattispecie si applichi la suddetta esclusione.

Alla luce di tutto ciò, sono state, poi, approvate la l. n. 12/2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e la l. n. 122/2023, che impone al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti criminosi entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, prevedendo, al contempo, che, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato

⁵¹ Si tratta delle l. n. 134/2021 e della l. n. 53/2022.

⁵² R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., p. 39.

designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio⁵³.

È stata, poi, approvata la l. n. 168/2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, che si richiama espressamente, nel suo art. 6, alla Convenzione di Istanbul, che prevede a livello sovranazionale la condanna di ogni forma di violenza di genere e contro le donne. Sotto il profilo contenutistico si interviene, in primo luogo, sul Codice penale, modificando parzialmente l'istituto della sospensione condizionale della pena mediante una migliore indicazione degli oneri in capo al giudice e un'ampia disciplina della fase esecutiva e innalzando la pena del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nell'ambito, poi, delle modifiche del Codice di procedura penale si aggiungono significativamente nuove misure precautelari, come l'arresto in flagranza differita e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero. Altro aspetto di non poco conto risiede nella modifica delle disposizioni relative alla formazione con cui il legislatore delinea l'importanza di questo aspetto, da curare in maniera specifica, per tutti gli operatori in materia di violenza contro le donne in applicazione della Convenzione di Istanbul.

Di recente si è addivenuti all'introduzione, il 23 luglio 2025, dell'art. 577 *bis* c.p., ai sensi del quale «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo». Si tratta dell'introduzione del secondo reato *gender oriented* del nostro ordinamento⁵⁴, volto a riconoscere l'importanza della tematica di genere e della violenza sul piano nazionale in ossequio al livello sovranazionale⁵⁵.

Alcuni commentatori si sono mostrati favorevoli a tale novità, facendo valere l'importanza dell'elemento semantico, che «imporrà al nostro Paese, sia in ambito istituzionale che in ambito culturale e associativo, di misurarsi con cos'è il femminicidio [con] la definizione di un nuovo reato, con un movente e con dei parametri che ad oggi nel codice penale non abbiamo» riconoscendo così «un movente legato alla disparità di potere che esiste tra donne e uomini e all'esercizio di un potere degli uomini nei confronti delle donne»⁵⁶. In aggiunta a tali aspetti, si contribuirebbe a proseguire la modernizzazione del Codice penale, che considera la protezione della compagine femminile in ragione della loro sopraffazione “sistemica”⁵⁷.

⁵³ *Ibidem*, pp. 34-35.

⁵⁴ Oltre al reato di mutilazioni genitali femminili *ex art.* 583 *bis* c.p.

⁵⁵ Su questi aspetti, *ex multis*, B. SPINELLI, *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, FrancoAngeli, 2008.

⁵⁶ A. LORENZETTI, *Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari*, in *Queste Istituzioni*, n. 1, 2025, p. 84.

⁵⁷ Sul punto si rinvia a F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 2 aprile 2025.

Altre impostazioni si sono espresse in senso contrario a tale riforma, evidenziando la potenziale indeterminatezza della fattispecie con un alto rischio di «manipolabilità applicativa (...) tale da esigere di entrare nella mente e nella psiche dell'omicida oltre i limiti naturali e giuridici del diritto processuale penale» e come si possa discorrere di una «sottocultura dominante antiumanista», «espressione di un populismo penale di pura propaganda, che dissimula un antiumanesimo legislativo»⁵⁸.

In sintesi, resta la novità – significativa e incoraggiante – di un riconoscimento specifico della violenza contro le donne, basato su una specifica cultura discriminatoria e abusante, ma non mancano, come si è sinteticamente evidenziato, profili problematici⁵⁹.

Risulta, infine, di rilievo segnalare il testo dell'emendamento approvato il 12 novembre 2025 dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge in tema di “Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” (A. C. 1693 Boldrini, A. C. 2151 Sportiello e A. C. 2279 Ascari). Si prevede qui che «L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

⁵⁸ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2025. Similmente, si sono delineati numerosi profili di difficile compatibilità con l'ordinamento «Possono rilevarsi criticità in ordine alla tipizzazione della condotta descritta dalla nuova norma incriminatrice e gli effetti in termini di probabile (in)compatibilità con i principi costituzionali di determinatezza ed eguaglianza: con riferimento alla prima modalità della condotta delineata (atti di discriminazione o di odio), nel dossier di studi di accompagnamento al disegno di legge viene richiamata l'analoga fattispecie di cui all'art. 604-bis c.p., rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, che però prevede un reato di pericolo e di mera condotta che si inserisce in un contesto ben delineato. Con riferimento al reato di nuovo conio, invece, gli atti di discriminazione e di odio della donna in quanto donna divengono indeterminati ed incerti. Anche il concetto di donna appare indeterminato, alludendo semplicemente al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 e al nuovo concetto di identità sessuale come delineato anche attraverso le sentenze della Corte Costituzionale. Con riguardo, poi, alla seconda modalità della condotta delineata (l'omicidio commesso per reprimere l'esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l'espressione della personalità della donna), con difficoltà si differenzia dalla fattispecie comune di omicidio, introducendo quali elementi costitutivi quelle che sono le ragioni culturali, sociologiche e criminologiche che giustificano l'introduzione di una fattispecie autonoma di reato. Il nuovo delitto di femminicidio potrebbe altresì porsi in collisione con il principio di eguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio derivante in situazioni simili a causa della contemporanea vigenza degli artt. 575 e 577-bis c.p., non potendosi ammettere una diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna, anziché quella di un uomo. Con riferimento al profilo sanzionatorio emergono poi le principali criticità della fattispecie di nuova introduzione: verrebbe infatti introdotto il femminicidio quale titolo autonomo di reato e punito con la pena fissa dell'ergastolo»: AA.VV., *Parere sul disegno di legge C. 2528 in materia di “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, in *Associazione Nazionale Magistrati*, 14 ottobre 2025, p. 2.

⁵⁹ Non è questa la sede per approfondire la tematica del femminicidio, ma si rinvia alle conclusioni “a caldo” sviluppate da A. LORENZETTI, *Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari*, cit., pp. 88 ss.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

Così optando, si delinea una centrale novità a livello normativo, consistente nella necessità di ravvisare un consenso libero ed attuale nell'ambito dei rapporti sessuali, mancando il quale si sfocia, altrimenti, nell'abuso e nella violenza.

Parallelamente all'azione legislativa si pone l'operato dell'esecutivo. Basti pensare al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", adottato il 7 luglio 2015 con DPCM, con cui il Governo ha avviato un programma di dettagliato monitoraggio delle fattispecie nelle quali si estrinseca la violenza contro le donne, proprio in attuazione della l. n. 119/2013⁶⁰. Si è, però, notato come il diritto penale sostanziale e processuale non siano da soli sufficienti ad arginare questo fenomeno, come testimoniano i recenti fatti di cronaca⁶¹.

Ciò ha spinto i decisori politici ad adottare un nuovo "Piano strategico nazionale 2017-2020", avente ad oggetto una serie di linee di azione in merito alla comunicazione, all'educazione, alla formazione, alla valutazione del rischio, al reinserimento socio-lavorativo e al recupero dei maltrattanti, oltre a svariate misure implementative per contrastare tali fenomeni in ognuno dei suddetti settori⁶².

In particolare, nell'ambito dell'istruzione si è cercato di raggiungere un graduale mutamento delle attuali politiche educative, modificando i programmi scolastici ancora forieri di stereotipi di genere e innovando nella formazione del corpo docente, a tutti i livelli. Sempre nel campo della prevenzione, si è fatto riferimento alla predisposizione di programmi specifici per le forze dell'ordine finalizzati a sviluppare competenze volte al riconoscimento, al trattamento e alla gestione del rischio. Si è sostenuta, poi, la necessità di combattere forme di vittimizzazione secondaria e di tentare di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Ruolo centrale è, inoltre, riconosciuto al mondo della pubblicità e della comunicazione, centrale nella creazione e diffusione di campagne di sensibilizzazione basate sul superamento di modelli socio-culturali che mantengono forme occulte di discriminazione verso le donne.

⁶⁰ S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere?*, cit., p. 168.

⁶¹ Sono diverse testimonianze, confortate dai tragici dati raccolti dalle istituzioni, sul punto. Sull'importanza di agire, oltre che sul piano normativo, anche su quello educativo e fattuale, per maggiormente sensibilizzare anche gli operatori del diritto, che vengono a relazionarsi con le vittime, si veda, *ex multis*, con un'intervista all'attuale Ministro della giustizia Carlo Nordio, M. PERRONE, «Violenza sulle donne sconfitta per lo Stato. Decisiva la prevenzione», in *Il Sole 24 Ore*, 22 novembre 2023, pp. 1 e 11.

⁶² Presidenza del Consiglio dei ministri, *Piano strategico nazionale 2017-2020*, sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità.

Il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”, poi, in continuità con il precedente, è articolato in quattro Assi, ovverosia “Prevenzione”, “Protezione e sostegno”, “Perseguire e punire” e “Assistenza e Promozione”, laddove si individuano, in ciascuno di essi, specifiche priorità.

L’obiettivo generale delle suddette aree è quello di continuare a dare impulso all’azione del Governo per rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza, agendo in svariati settori, come la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l’educazione di operatori e popolazione, l’informazione e la sensibilizzazione, l’azione sugli uomini maltrattanti; la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l’autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne.

Sta, poi, al Dipartimento per le pari opportunità fornire risposte positive e concrete ai suddetti obiettivi, individuando strutture, interventi e risorse adeguate a contrastare il fenomeno della violenza di genere e mettendo in campo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell’ambito dei precedenti Piani⁶³.

Molto è stato fatto, quindi, per combattere questi fenomeni, che si pongono come lesivi della dignità femminile, ma restano alcune perplessità sul punto, sia da un punto di vista legislativo che culturale.

Sotto il primo profilo, si è argomentato che manca, nell’irrogazione delle misure cautelari, un’adeguata valutazione dei comportamenti o atti concreti dell’indagato o dei suoi precedenti penali, senza colpire, così, le possibili ipotesi di recidiva o di ritorsioni successive alla presentazione delle denunce. Si argomenta, poi, che è rilevante il mancato coordinamento fra i procedimenti civili di separazione e quelli penali relativi alle ipotesi di violenza domestica, elemento che conduce a consentire il contatto tra la vittima e l’autore della violenza, esponendo la prima, ad alto rischio di reiterazione delle condotte aggressive⁶⁴.

Sotto il secondo versante, si rammenta l’importanza di mutare prospettiva, abbandonando una concezione di subordinazione della donna nei confronti dell’uomo, frutto di stereotipi di genere e implementante un atteggiamento di vessazione e di abuso verso quello che è comunemente noto – con un’espressione significativa – il “sesso debole”⁶⁵. L’esigenza di una specifica formazione nell’ambito della violenza ai danni delle donne emerge, altresì, dal contesto e dai dati statistici che sono offerti dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) al

⁶³ Presidenza del Consiglio dei ministri, *Piano strategico nazionale 2021-2023*, sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità.

⁶⁴ F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 160.

⁶⁵ Si afferma che ciò che è da colpire è l’abuso di potere in quanto tale, che, culturalmente, fa degli uomini il gruppo dominante nelle gerarchie di potere e rende, spesso, le donne vittime. Gli obiettivi dell’analisi sono evidenziati da M.C. NUSSBAUM, *Orgoglio tossico. Abusi sessuali e gerarchie del potere*, Milano, il Saggiatore, 2023, spec. pp. 17-18.

disegno di legge A.C. n. 1294 e dal discorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, effettuato nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 26 gennaio 2023⁶⁶.

Proprio a tal fine, sono state istituite, nel corso delle ultime legislature, Commissioni parlamentari d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, che hanno avuto modo di realizzare report specifici su tematiche quali la salute femminile, le mutilazioni genitali, i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, il finanziamento dei centri antiviolenza e l'influenza del Covid sulle succitate problematiche⁶⁷.

Ciò non toglie che, nonostante i numerosi interventi normativi succedutisi, non si possano rinvenire alcune definizioni chiare ed univoche di taluni concetti che pure paiono centrali, sia per il diritto penale sostanziale che per quello procedurale. È, infatti, importante rimarcare l'insussistenza di precise definizioni di violenza domestica, di genere e contro le donne, salvo il caso isolato della l. n. 119/2013.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di violenza di genere, essa è più volte menzionata nella l. n. 69/2019, ma non ne viene fornita una specifica individuazione. Stessa questione si riscontra con riferimento alla violenza contro le donne, invocata sia nel titolo che nell'art. 6 della l. n. 168/2023, in cui, in particolare, si rinvia all'emanazione di apposite linee guida nazionali «con l'obiettivo di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza».

Negli ultimi decenni è, non a caso, apparso in maniera ancora più chiara che, accanto ai “tradizionali” modi di esercitare l'assoggettamento della donna all'uomo, esistono nuove forme di aggressione psicologica, meno evidenti all'occhio umano, ma non per questo meno gravi, anche se più difficili da accertare e sanzionare. In alcuni casi tali ipotesi di coercizione precedono le violenze fisiche, anche se i due fenomeni non sono necessariamente connessi gli uni agli altri. Le recenti trasformazioni tecnologiche hanno, poi, dato vita ad ulteriori forme di vittimizzazione del genere femminile e ciò ha contribuito ad ampliare il novero delle situazioni potenzialmente lesive. Divengono, quindi, trasversali i luoghi e le relazioni in cui la violenza è perpetrata, raggiungendo anche l'ambito familiare e lavorativo⁶⁸.

Proprio per rispondere a questi complessi, multiformi e tragici fenomeni – che comprendono condotte di svariata natura che sfociano in maltrattamenti materiali o morali – sono stati emanati

⁶⁶ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, cit., spec. pp. 21-22. Nel discorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in particolare, ci si è soffermati su tale tematica, sottolineando l'importanza dell'attuazione del c.d. Codice rosso e la centralità della formazione degli agenti di polizia giudiziaria. In questa prospettiva, si deve rammentare la rilevanza dell'individuazione dei c.d. reati-spia, indicativi della violenza di genere, che, una volta accertati, dovranno dar luogo ad adeguate risposte preventive e sanzionatorie, come testimonia R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 39-41.

⁶⁷ *Ivi*, p. 41.

⁶⁸ F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 146.

molti atti normativi che si occupano anche a livello internazionale e sovranazionale del problema. In questi casi, differentemente da quanto avviene nel panorama italiano, rinveniamo delle precise definizioni, che vanno quantomeno a circoscrivere l'ambito di applicazione delle previsioni in parola.

In primo luogo, si può analizzare il contenuto della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, che propone tre diversi ambiti di intervento per contrastare questo fenomeno: il primo attiene alla famiglia ed è circoscritto alle mura domestiche; il secondo al campo lavorativo e il terzo all'ipotesi in cui sia lo Stato ad adottare politiche discriminatorie⁶⁹. Qui, in specie, all'art. 1 si afferma che per violenza contro le donne si intende «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata».

Anche le Nazioni Unite hanno cercato di fornire risposte sul punto⁷⁰. È stato, in particolare, nel corso della Conferenza di Pechino del 1995 che, sottolineando come le prerogative della compagine femminile costituiscano diritti umani nel più pieno significato del termine, si è sostenuto come la violenza di genere rappresenti, oggi, una violazione a livello universale del principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata. Da qui, l'obbligo in capo ai singoli Stati di garantire al sesso femminile un'esistenza libera da ogni forma di coercizione, obbligo sinteticamente definibile come delle "5 P": *to promote*, ovvero sia promuovere una cultura che non discrimini le donne; *to prevent*, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile; *to protect*, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile; *to punish*, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne; *to procure compensation*, risarcire, non solo economicamente, le vittime di violenza⁷¹.

È stata, poi, la Convenzione di Istanbul del maggio 2011 a segnare un ulteriore passaggio di centrale rilievo, nel panorama sovranazionale e non solo. Tale documento presenta, non a caso, quattro elementi di originalità, consistenti in prevenzione, protezione e sostegno delle vittime,

⁶⁹ Si tratta della Dichiarazione approvata all'unanimità dall'Assemblea ONU con la risoluzione n. 48/104 il 20 dicembre 1993, ponendosi nel solco già tracciato dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea ONU il 18 dicembre 1979, definita altresì come "Carta internazionale dei diritti per le donne", accordo giuridico internazionale fondamentale per la promozione della parità fra uomini e donne e la difesa dei loro diritti.

⁷⁰ Sono state organizzate, oltre che a Pechino come si dirà, anche a Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985) e New York (2000).

⁷¹ Questi gli obiettivi dapprima definiti alla Conferenza di Pechino. Il Relatore speciale ONU Rashida Manjoo, nel Rapporto sulla missione in Italia del 2012, registra quattro tipiche sfere d'azione in cui vengono perpetrate le violenze di genere, qualificate come violenza familiare, comunitaria, statale, transnazionale. Si veda, poi, A. DI STEFANO, *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, vol. 6, n. 1, 2012, pp. 184 ss. Similmente, sulla necessità di agire anche in campo penale per adattarsi a tali obiettivi di rango internazionale, si rinvia a M. VIRGILIO, *Nuovo lessico per il diritto penale: le vittime della violenza di genere contro le donne*, in M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, M. CAIANIELLO (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 447 ss.

repressione e politiche integrate, presentando, altresì, quattro elementi innovativi. Innanzitutto, il Preambolo di questo atto riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi. Accogliendo e facendo proprio in un trattato internazionale il concetto di “potere”, come delineato dai movimenti femministi⁷², la Convenzione impiega proprio questo termine e riconosce le «*historically unequal power relations between women and men*» come causa di dominio su, di discriminazione contro e di preclusione del pieno avanzamento della compagine femminile. In secondo luogo, la Convenzione rappresenta il primo trattato internazionale a riconoscere e attribuire una valenza giuridica al termine “genere”, che definisce come «*the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men*»⁷³. In terzo luogo, si fornisce qui una nozione ampia e omnicomprensiva di violenza nei confronti delle donne, definita come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata»⁷⁴. Tutto ciò premesso, si vanno a categorizzare non i singoli atti lesivi, ma piuttosto i luoghi in cui la violenza può esplicarsi⁷⁵. Per quanto riguarda, invece, la violenza domestica si afferma che essa consista in «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»⁷⁶. In tema, poi, di violenza contro le donne basata sul genere si sancisce che essa sia «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»⁷⁷. Infine, la Convenzione pone obblighi specifici in capo agli Stati aderenti al succitato accordo, chiedendo agli stessi di adottare le misure necessarie per sradicare gli stereotipi e le norme culturali che spesso sono alla base della violenza di genere contro le donne, in accordo a quanto previsto dall’art. 12, par. 1; di adottare misure legislative volte a impedire ogni forma di violenza contro le donne, secondo l’art. 12, par. 2 e di risarcire le vittime di violenza qualora abbiano subito seri danni

⁷² Si vedano, tra gli altri, C. MACKINNON, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987; J. SAWICKI, *Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body*, New York, Routledge, 1991 e J. BUTLER, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge, 1990.

⁷³ Art. 3, lett. c).

⁷⁴ Art. 3, lett. a).

⁷⁵ Per un’analisi sull’ampiezza di tali misure, sulla genesi e sull’impatto delle stesse si rinvia a S. DE VIDO, *La violenza di genere alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Federalismi*, n. 3, 2017.

⁷⁶ Art. 3, lett. b).

⁷⁷ Art. 3, lett. c).

all'integrità fisica della persona e finché non ci siano altre fonti per garantire la riparazione del danno, alla luce dell'art. 30, par. 2⁷⁸.

Si ravvisano, quindi, innegabili elementi positivi della Convenzione che, dando vita ad un sostrato di base comune a svariati Paesi per affrontare il tema della violenza di genere, ha spinto le istituzioni europee in primo luogo ad attivarsi, attraverso meccanismi normativi propri, per riconoscere le discriminazioni contro le donne, spesso e volentieri pure intersezionali. Basti, poi, pensare alla circostanza che la Commissione, nel novembre 2022, abbia annunciato la creazione di un numero telefonico d'aiuto unico da contattare per le potenziali vittime in cerca di aiuto e supporto. Con riferimento, poi, alle «*staff regulations and policies*» sempre la Commissione ha incentivato ed approvato «*a victim-centred approach*», volto a fornire adeguata tutela alle persone offese da violenze sessuali.

A livello europeo restano, ad ogni modo, delle “lacune”. Nonostante, infatti, l’emanazione della Direttiva 2012/29/UE, in tema di diritti delle vittime di violenza, è bene notare come il margine di protezione assicurato dalla Convenzione di Istanbul resti più ampio, andando a ricomprendere nel suo alveo applicativo tutte le condotte lesive, a prescindere da una loro connotazione o qualificazione penalistica. In aggiunta a ciò, la fonte comunitaria non pone un forte riconoscimento al ruolo degli strumenti di supporto alle donne e non distingue, in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione del 2011, tra «*general and specialist support services*». Da ultimo, manca una vera e propria “dimensione di genere” nell’ambito delle policies e delle regole dettate per gli operatori che si ritrovino a dover fronteggiare le violenze di genere. Si ravvisa, quindi, in parziale discrepanza rispetto alla carta sovranazionale, «*a lack of understanding of the power dynamics between men and women, especially those at the intersection of different grounds of discrimination*». Anzi, «*Even though it is crucial to acknowledge the alleged perpetrator’s right to defence, the equivalence between the parties that emerges from the policies of the institutions might be dangerous; when there is a reference to reassignment, or a working from home policy, the institutions should guarantee that this measure is informed, gender sensitive and not detrimental to the victim*»⁷⁹.

Ad ogni modo, nello specifico ambito che qui interessa, che si attesta al legame tra giustizia riparativa e violenza di genere, appare particolarmente significativa la traduzione italiana

⁷⁸ Sui profili peculiari e innovativi della Convenzione si rinvia a R. MARCONI, *La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza*, in A. CALIGIURI, M. CARLETTI, M. CIOTTI (a cura di), *Diritti negati e violenza contro le donne nell’area mediterranea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, spec. pp. 157-158.

⁷⁹ S. DE VIDO, *EU law in light of the Istanbul Convention: legal implications after accession*, sul sito della Commissione europea, 2025, pp. 12-13. Si rinvia, inoltre, per considerazioni più generali ma non meno significative sui punti di forza e di debolezza della Convenzione di Istanbul e dei suoi strumenti applicabili, europei e nazionali, a S. DE VIDO, M. FRULLI (a cura di), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham, Elgar Commentaries in Human Rights, 2023 e a S. DE VIDO, L. SOSA, *Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence, report for the European Commission*, sul sito della Commissione europea, 2021.

dell'art. 48 della stessa Convenzione sanciva un divieto assoluto di ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura essi fossero, per i reati connessi alla violenza di genere. È bene, però, notare come, alla luce di un'interpretazione letterale della previsione originaria fornita il 28 novembre 2017, è stata resa disponibile una rettifica sul punto, che ha chiarito come ci si riferisse esclusivamente alle A.D.R. obbligatorie, con ciò escludendo dal novero di applicazione della norma in parola la giustizia riparativa, che alla sua base ha sempre un'attivazione consensuale⁸⁰.

In tema di concreta applicazione della Carta internazionale in parola e di tutti i suoi principi, un'importante opera di monitoraggio è stata effettuata dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO⁸¹), istituito dalla Convenzione di Istanbul stessa. Questo ha realizzato nel 2020 un rapporto di valutazione sull'attuazione del succitato atto internazionale in Italia, riconoscendo da una parte i progressi del Paese nella promozione della parità di genere e dei diritti delle donne e dall'altra la persistente discriminazione a danni della compagine femminile. Il problema centrale identificato consiste nella mancanza di comunicazione interistituzionale e di coordinamento tra le varie forze coinvolte nel contrasto alla violenza di genere: si tratta, infatti, di centri non istituzionali, diversificati a livello di fondi disponibili e di efficacia dell'azione, tra i vari territori dello Stato, che si scontrano, a volte, con l'inerzia delle autorità pubbliche, qualora queste ultime manchino di adottare le misure necessarie di prevenzione e di protezione nei singoli casi⁸².

Nonostante tutte queste previsioni e questi interventi prescrittivi, come si è già avuto modo di evidenziare, la problematica in esame resta fondamentale in tanti ordinamenti, a partire da quelli dell'Unione europea. Non stupisce, dunque, che sia intervenuta in questi ambiti la Direttiva 2012/29/UE e la Direttiva 2024/1385/UE. Per fornire una risposta a tali considerazioni si può ricordare che nel 2016 il Parlamento nazionale ha adottato, in attuazione tardiva della direttiva 2004/80/CE, una disciplina relativa all'indennizzo delle vittime di reati violenti, nell'ambito della quale si menziona espressamente l'abuso sessuale come ipotesi in cui l'indennizzo è elargito dallo Stato anche in assenza di spese mediche e assistenziali⁸³. È necessario segnalare, ad ogni modo, che ciò è avvenuto dopo la condanna dell'Italia, da parte della Corte di giustizia dell'Unione

⁸⁰ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, cit., pp. 11-12.

⁸¹ Sull'operatività di tale meccanismo, istituito in sede internazionale, e sulla sua relazione con i singoli ordinamenti nazionali, con cui svolge un contraddittorio nel monitoraggio al fenomeno della violenza di genere e sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Istanbul si rinvia a C. NARDOCCI, *Il posto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto dell'Unione Europea: dalla neutralità alle Convenzioni "gender-based" per il contrasto della violenza contro le donne*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S., BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, Milano, FrancoAngeli, 2023, pp. 149-150.

⁸² R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 31-32.

⁸³ Così art. 11, l. n. 122/2016.

europea, perché inadempiente rispetto al sistema di indennizzo in favore delle vittime di reati violenti⁸⁴. Ciò non toglie che, nonostante il nostro Paese sia intervenuto sul punto, abbia altresì introdotto una serie di condizioni da rispettare per accedere all'indennizzo (anche se non erano previste nella direttiva), tra cui rientra il limite reddituale, coincidente con quello fissato per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, oltre il quale non è riconosciuta alcuna forma di risarcimento.

Si è argomentato, quindi, alla luce di questa scelta legislativa, che tale scelta rifletta l'«incapacità di concepire l'intervento dello Stato, in questi casi, come strumento emancipativo nei confronti di quelle donne per le quali la violenza sessuale finisce per essere (...) un episodio che determina uno stigma sociale e l'esclusione di fatto da un'effettiva partecipazione alla comunità politica»⁸⁵.

Accanto all'importanza di un adeguamento normativo, sotto più profili, si deve evidenziare la rilevanza di una nuova sensibilità di genere, che ha il compito di informare la società civile tutta, adeguandone le prescrizioni applicative in ogni frangente⁸⁶.

Sono state, inoltre, adottate, nell'arco degli ultimi decenni, numerose Raccomandazioni generali in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne del 1979 (CEDAW). In particolare, tra questi atti di *soft law*, nonostante non abbiano valore vincolante per nessun sistema giuridico aderente alla Convenzione in parola, dobbiamo rammentare la n. 33 del 2015 e la n. 35 del 2017.

Il primo documento, in specie, nel suo par. 8, stabilisce che tra i principali ostacoli ad assicurare un'adeguata protezione giudiziaria alle vittime delle condotte compromettenti la dignità della donna vi sono proprio gli stereotipi di genere e la stigmatizzazione sociale. Si rammenta qui, anzi, che spesso, all'indomani di una denuncia, le persone lese rischiano di essere umiliate anche dai funzionari incaricati di applicare la legge, elemento comprovato dalle analisi delle singole comunicazioni, dalle visite del Comitato CEDAW, dai dati ufficiali delle istituzioni coinvolte e dalle denunce delle organizzazioni della società civile.

Il secondo atto, in aggiunta a quanto *supra*, va proprio ad affermare che solo attraverso un riconoscimento della disuguaglianza e della discriminazione di genere si potrebbe addivenire ad

⁸⁴ Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 11 ottobre 2016, su cui ha commentato C. AMALFITANO, *Indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti: nuova censura della Corte di Giustizia...sufficiente la risposta contenuta nella legge europea 2015-2016?*, in *Eurojus*, 12 ottobre 2016.

⁸⁵ Così, G. ROMEO, *La violenza di genere durante la liberazione come "questione sociale": una prospettiva costituzionale*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 418.

⁸⁶ G. ROMEO, *La violenza di genere durante la liberazione come "questione sociale": una prospettiva costituzionale*, cit., p. 419: tale sensibilità «serve a garantire che il diritto compia la sua funzione sociale collettiva e individuale di soluzione di problemi umani». In aggiunta, si può sostenere che «Se (...) è nella capacità della norma di reagire alla concretezza del fatto che intende regolare che si misura l'idoneità o la sufficienza della soluzione giuridica, la prospettiva di genere diventa strumento di comprensione dell'abilità dell'ordinamento di rispondere alle esigenze della comunità politica che pretende di disciplinare».

un reale ed efficace contrasto alla violenza di genere. Non a caso, si rammenta in questa sede che tali manifestazioni colpiscono il sesso femminile in ogni contesto, nell'arco di tutta la loro vita, sia in ambito privato che pubblico, in maniera fisica o virtuale. In questa prospettiva risulta centrale altresì la responsabilità delle istituzioni dello Stato per atti o omissioni di organi e funzionari, anche e soprattutto nel caso della mancata adeguata prevenzione dei fenomeni in parola.

Accanto a tutto ciò, si può notare come, in applicazione delle succitate disposizioni, a prescindere dalla fonte di riferimento, siano state emanati protocolli e linee guida e predisposti gruppi o sezioni specializzate della magistratura per trattare di queste tipologie di reati, cui si unisce pure la predisposizione di un'attività formativa sul tema⁸⁷. Ad ogni modo, data la rilevanza e la sistematicità della problematica in esame, ci si potrebbe interrogare se tali congegni siano risultati efficaci ed efficienti.

Da quest'ampia analisi possono emergere, dunque, due fattori sicuramente fondamentali.

In primo luogo, come conferma anche la pellicola in relazione alla quale si analizza il suddetto tema, la violenza di genere, nelle sue diverse forme e declinazioni, che può sfociare anche nella violenza sessuale nelle ipotesi più gravi, è una delle problematiche del nostro tempo, di un'epoca attraversata da continui contrasti e trasformazioni sociali, in cui valori contrapposti arrivano a scontrarsi. Da qui, la necessaria e giusta esigenza di tutelare le donne. Ma fino a che punto spingersi? Una volta in cui si discorra della commissione di un reato – *ex post* – sarà bene porre in campo tutti gli strumenti che la giustizia ha a sua disposizione per punire l'autore della condotta lesiva. Ma che dire di tutto ciò che accade prima, *ex ante*? Che dire degli atteggiamenti sospetti, dei “comportamenti-spia”, di tutto ciò che non costituisce illecito penale che potrebbe essere un segnale preoccupante, d'allarme? Come bloccare tali azioni? E, soprattutto, come sanzionare – e se sanzionare – nell'immediato chi sia *sospettato* di aver posto in essere tali comportamenti illeciti? La garanzia delle vittime è davvero da assicurare ad ogni costo, anche a scapito della certezza del fatto, prima del suo effettivo accertamento giudiziale? Davvero sacrificare l'art. 27 Cost. in nome della tutela delle donne avverso la discriminazione, realizzata attraverso la violenza di genere, compromettendo l'art. 3 Cost. nella sua più ampia declinazione?

In secondo luogo, al fine di assicurare concretezza al meritevole obiettivo di salvaguardare le donne vittime dei suddetti reati, appare evidente l'importanza di alcuni elementi para-giuridici, che si innestano sull'atteggiamento degli operatori della giustizia e della polizia giudiziaria, che debbono porsi dal lato delle parti lese comprendendone paure e ragioni. Si tratta, quindi, di una sensibilità specifica, che può anche derivare dall'educazione, che potrà rinvenirsi pure nel mezzo cinematografico.

⁸⁷ Compie una sintetica disamina di questi meccanismi operativi A. LORENZETTI, *La violenza di genere come questione di diritto costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2025, pp. 325-326.

In questa dimensione, proprio la giustizia riparativa – come si avrà modo di evidenziare *infra* – sembra un possibile strumento per cercare di sanare, dalla base, il conflitto realizzatosi nella società tra autore e vittima del reato, portando alla “cura” il colpevole, anche e soprattutto nei casi che ineriscono alla violenza di genere.

3.1 La giurisprudenza costituzionale e internazionale per rispondere alla violenza di genere.

Le suddette problematiche hanno posto numerosi problemi, necessitando, quindi, di trovare una declinazione anche a livello giurisprudenziale. Tra i molti aspetti indagati in merito alla violenza di genere possiamo individuare diversi versanti, affrontati dalla Consulta italiana, dal Comitato CEDAW e, da ultimo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

In primo luogo, sarà bene partire dalle decisioni della Consulta nostrana, che si è occupata del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (morale, biologico ed esistenziale) delle donne vittima di violenza sessuale, con ciò comportando una riflessione sul diritto privato in una prospettiva di genere. Sul punto si è espressa in maniera peculiare, in una pronuncia risalente, la Corte⁸⁸, che ha dichiarato l’incostituzionalità, per lesione degli artt. 2 e 3 Cost., di talune norme in materia di pensioni di guerra e, più specificatamente, di alcune disposizioni, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento di alcuna forma di indennizzo per i danni di natura non patrimoniale subiti dalle vittime di violenza sessuale in tempo di guerra. Il ragionamento condotto parte da una premessa, a mente della quale la violenza sessuale costituisce «la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale». Si tratta di un diritto soggettivo assoluto, dal momento che la sessualità è uno dei principali modi di espressione della persona umana e, di conseguenza, la sua salvaguardia può essere ben ricompresa in una delle prerogative inviolabili del singolo *ex art. 2 Cost.*

Da queste considerazioni il giudice delle leggi fa discendere un vero e proprio dovere costituzionale di tutela di tipo risarcitorio per la condotta lesiva subita, che rileva in sé, specificando altresì che la violenza carnale non solo può comportare lesioni alla dignità e alla libertà ma anche «pregiudizi alla vita di relazione», con ciò adottando un approccio “sostanzialistico”.

In aggiunta a ciò, si ravvisa pure la violazione dell’art. 3 Cost., poiché solo le donne vittime di violenza sessuale dovrebbero dimostrare di aver subito un pregiudizio economico, a differenza dei familiari delle vittime di guerra. Operando un fine ragionamento, il giudice costituzionale va a qualificare le donne violentate come vittime incolpevoli, che presentano comunque un diritto a vedersi riconosciuto un indennizzo che possa restituire loro condizioni di vita tali da poter comunque realizzare loro stesse.

⁸⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 561/1987.

È bene rimarcare, ad ogni modo, che la giurisprudenza costituzionale italiana ha operato numerosi e significativi richiami agli apporti sovranazionali, nella specie della Convenzione di Istanbul⁸⁹.

Passando, quindi, alla giurisprudenza internazionale, bisogna evidenziare che diverse pronunce si sono occupate dell'atteggiamento culturale e "psicologico" delle forze di polizia e delle autorità di supporto che per prime intervengono nel nostro Paese nell'ambito di denunce di casi di violenze di genere e, in specie, di violenze sessuali.

Basti pensare, a tal proposito, al caso *F.C. c. Italia* del 20 giugno 2022, affrontato dal Comitato CEDAW, dove si è ritenuto che le autorità italiane abbiano violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione in parola nel caso di una donna che, dopo essere stata aggredita dall'ex marito, era stata stuprata dall'agente di polizia chiamato per denunciare, che, dopo essersi recato nell'appartamento della vittima, aveva appunto abusato di lei. In questo caso ci si è appuntati proprio sugli stereotipi di genere ancora sussistenti nel nostro Paese. Da qui, sono state formulate una serie di Raccomandazioni, individuando degli obiettivi che l'ordinamento italiano dovrebbe perseguire. Si tratta, in particolare, della necessità di curare la formazione del personale di giustizia, composto da magistratura, avvocatura e forze di polizia, al fine di combattere gli stereotipi sessisti; di individuare programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere; di monitorare costantemente le strategie già adottate e di curare misure legislative che introducano il consenso come elemento determinante per accertare la violenza sessuale, con onere della prova a carico dell'imputato.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione attiene non tanto alla mancanza degli strumenti giuridici attivabili per tutelare le donne, siano essi di carattere sostanziale che procedurale, quanto piuttosto nella difficoltà di una loro corretta applicazione, che presuppone «una conoscenza adeguata della natura strutturale del fenomeno e dei meccanismi della violenza familiare» e «una formazione depurata dagli stereotipi di genere nei confronti delle donne che generano il ridimensionamento della violenza che subiscono»⁹⁰.

Sempre in quest'ambito, un caso centrale, che ha avuto più di tutti speciale rilevanza come punto di non ritorno, è stato *Talpis c. Italia*, ricorso n. 41237/14, definito il 2 marzo 2017 dalla Corte EDU. Qui l'Italia è risultata soccombente per lesione degli artt. 2 e 3 della Convenzione, in ragione della negligenza delle autorità pubbliche italiane in un caso di violenza di genere. Ciò che si contesta non è tanto la mancanza di una legislazione interna idonea a contrastare il fenomeno

⁸⁹ Basti richiamare Corte cost., sent. n. 172/2014, in tema di *stalking*, e Corte cost., sent. n. 236/2018.

⁹⁰ Così, P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO (a cura di), *Il nuovo Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Milano, Giuffrè, 2024, p. 57. Già in precedenza si era argomentato dell'importanza di adottare una legislazione penale adeguata anche in tal senso: si rinvia a Corte europea dei diritti dell'uomo, *Maiorano e altri c. Italia*, sentenza 15 dicembre 2009.

quanto l'inattività delle autorità pubbliche di fronte agli atti di violenza domestica subiti e denunciati più volte dalla donna, in condizione di speciale vulnerabilità⁹¹.

Ulteriori condanne sono state comminate avverso l'Italia in relazione a vicende relative ad episodi di violenza di genere. Si tratta, in primo luogo, della sentenza *J.L. c. Italia* del 27 maggio 2021, in cui è stato evidenziato l'utilizzo di stereotipi sessisti in un processo per stupro di gruppo, condannando la condotta di alcune autorità giudiziarie italiane. Nella specie, la Corte d'appello di Firenze, in relazione alla vicenda di una ragazza di 22 anni stuprata da sei amici dopo una serata passata a bere e a ballare, aveva ritenuto «non credibile la vittima per alcune contraddizioni (...), per l'assenza di riscontri esterni (...) e per la mancata richiesta di aiuto della giovane donna»⁹². In particolare, si leggeva nella pronuncia in esame che la denuncia poi presentata si tratta di un modo «per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere». In aggiunta, si sosteneva che «il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso», qualificando il tutto come una «incresciosa storia, non encomiabile per nessuno» ma «non penalmente censurabile»⁹³. Di fronte a queste e ad altre asserzioni, la Corte EDU ha condannato l'Italia per lesione dell'art. 8 CEDU, dal momento che le autorità giudiziarie italiane hanno utilizzato in modo ingiustificato argomenti che ledono la dignità della vittima, estranei alla valutazione della sua credibilità, come il riferimento all'aver mostrato maglieria intima rossa nel corso della serata, i commenti sulla bisessualità della giovane e sui suoi rapporti sessuali precedenti al fatto e la circostanza che questa avesse preso parte ad un cortometraggio a contenuto esplicitamente sessuale⁹⁴.

⁹¹ Così, argomentando e ricostruendo in maniera ampia la vicenda, P. MAZZINA, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia*, in *Archiviopenale.it*, n. 2, 2017. Qui si ritiene che la pronuncia sia stata eccessivamente severa nei confronti dell'Italia, ma anche il documento redatto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere del 6 febbraio 2018 evidenzia ulteriori casi nei quali l'ingiustificata leggerezza delle autorità pubbliche preposte ha determinato un esito tragico delle vicende. Si nota, infatti, che «Ancora più rilevante è poi il passaggio che ravvisa nella condotta intempestiva della magistratura e delle forze dell'ordine» un elemento grave, da censurare, poiché costituirebbe «una forma di discriminazione rispetto a un'eguale tutela dinanzi alla legge; il comportamento negligente dello Stato favorisce la recrudescenza di tali condotte ingenerando la falsa convinzione che esse siano socialmente tollerate o tollerabili»: così, F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., pp. 159-160. Similmente si veda la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'Italia per le parole impiegate da alcuni magistrati nelle proprie sentenze, laddove si ravvisano parole piene «di stereotipi e pregiudizi contro le donne» e passaggi «irrispettosi della vita privata» delle vittime, donne. Si è parlato, a tal proposito, di ipotesi di c.d. vittimizzazione secondaria: così, S. ROSSITTO, C. DI CRISTOFARO, *Tribunali, servizi sociali e media: quando la donna è vittima due volte*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 marzo 2022, p. 15. Similmente, asserendo il mancato recepimento delle proprie denunce formulate alla Polizia di Stato, si vedano i racconti di F. PERINA, «Trascurate le nostre denunce». *La Polizia fa infuriare le donne*, in *La Stampa*, 24 novembre 2023, pp. 1 e 3.

⁹² P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO (a cura di), *Il nuovo Codice rosso*, cit., spec. p. 88, pp. 87-89.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

Si deve, poi, rammentare il caso *De Giorgi c. Italia*, del 16 giugno 2022, laddove è stata invocata la lesione dell'art. 2 CEDU per l'inerzia delle autorità italiane nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e dai maltrattamenti inflitti dal compagno la cui escalation di soprusi e violenze continui ha trovato il culmine nell'uccisione del figlio di un anno della donna e nel tentato omicidio della stessa. Simili argomentazioni sono state impiegate, da ultimo, in *MS c. Italia*, del 7 luglio 2022⁹⁵.

L'ampia evoluzione giurisprudenziale testimonia, in definitiva, non solo la rilevanza sovranazionale del fenomeno in parola, ma anche e soprattutto la necessità per ogni ordinamento di assicurare una risposta sanzionatoria adeguata accanto ad attività preventive efficienti ed efficaci.

3.2 Regolamentazione dell'ambiente accademico.

La tematica della violenza di genere, nella *species* di violenza e molestia sessuale, è presente anche in specifici contesti, "di prossimità", come quello accademico. Ciò è testimoniato non solo dalla pellicola menzionata in apertura, ma anche dall'azione degli stessi Atenei italiani contemporanei. È bene, infatti, notare come pure tali soggetti abbiano adottato linee guida e misure, nella forma di Codici di condotta, volte a contrastare episodi criminosi e discriminatori, soprattutto se basati sul sesso o sul genere.

Basti, a tal proposito, rammentare alcuni aspetti comuni delineati dalle Università, che possono essere di seguito sintetizzati. Il primo elemento attiene alla definizione di molestie sessuali o morali e di atti discriminatori, tutti comportamenti, o fattuali o di vessazione psicologica, che si riferiscono ad una certa vittima a causa del genere di appartenenza della stessa. Non stupisce, infatti, che, ai fini di delimitare queste nozioni, ci si sia riferiti alla normativa sovranazionale e nazionale *ante* citata, tutti documenti idonei a chiarire di quali tipi di condotte, commissive o omissive, si tratti.

In aggiunta a ciò, si pone la necessità della denuncia da parte delle persone offese, che potranno/dovranno evidenziare quanto da loro subito nei confronti dei/delle Consiglieri/e di fiducia, soggetti terzi rispetto alle amministrazioni che hanno il compito di trattare il caso di molestia/discriminazione sottoposto alla loro attenzione e di scegliere le misure più adeguate ai fini dell'interruzione della condotta. Tra queste, si possono annoverare la chiamata a colloquio del presunto autore della condotta lesiva, l'acquisizione delle testimonianze di eventuali soggetti a conoscenza dei fatti discussi, la proposizione di incontri conciliativi tra la vittima e la persona indicata come autrice della violenza e la predisposizione di tutti gli strumenti, giuridici e non solo, in primo luogo di allontanamento, adeguati a combattere le suddette fattispecie. In ogni caso,

⁹⁵ Così, in maniera più ampia, R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 30-31.

elemento centrale riguarda sicuramente il consenso dell'offeso, che deve dare avvio alle procedure in parola⁹⁶.

Tutto ciò premesso, anche gli enti universitari si sono resi conto dell'importanza del tema del genere e delle relazioni che si possono stabilire all'interno degli Atenei, dove le dinamiche non si pongono tanto e solo con riferimento al rapporto maschio/femmina, ma si innestano su una relazione, a volte abusante, di potere, di dominazione, che si realizza nella prevaricazione degli uomini sulle donne, poiché, da un punto di vista fattuale/effettivo, essi sono in numero maggiore e più consistente le guide dei centri di ricerca italiani.

Il ruolo, quindi, dei Consiglieri e delle Consigliere è divenuto fondamentale, poiché sono loro, nello specifico ambito delle Università, veicoli primari delle istanze dei soggetti lesi. Sembra, dunque, che siano proprio costoro i più utili a trovare una mediazione, un terreno d'incontro fra istanze contrapposte, per dare vita ad una scelta che delinei le misure più idonee per garantire le vittime di violenza (soprattutto di genere) senza pregiudicare il diritto di difesa e l'accertamento della verità, specialmente processuale.

In un settore come quello accademico, dunque, ben verranno delle soluzioni che rispecchino esigenze di prevenzione e che sanciscono l'allontanamento degli autori del reato dai luoghi ove operano le vittime. Solo così, evitando un contatto diretto, si potrà realizzare quell'obiettivo di salvaguardia della dignità dei singoli. Ma fino a che punto ci si potrà spingere? Come declinare tale responsabilità?

Una possibile risposta proviene proprio dagli Stati Uniti, dove, di fronte a questo tipo di problemi, anche fortemente etici, si è arrivati alla definizione di specifiche procedure di fronte ai Tribunali dei *campus* universitari, con una regolamentazione che impone prescrizioni uniformi su tutto il territorio statale, vincolante l'azione degli istituti pubblici e privati, in maniera certamente significativa.

Osservando, quindi, questo fenomeno è bene riferirsi a quattro principali fasi: la prima è connotata dalla lettera "*Dear Colleague*" delineata dall'amministrazione Obama; la seconda vede la formulazione di critiche serrate alla suddetta impostazione; la terza prende in considerazione la proposta normativa del Dipartimento della pubblica istruzione e l'ultima riguarda la creazione della "Norma finale" effettivamente vincolante per tutti i college e gli Atenei che percepiscono sovvenzioni federali.

Prima della lettera "*Dear Colleague*" la maggior parte delle Università usava lo *standard* delle prove chiare e convincenti nei casi di aggressione sessuale che erano esaminate dai Tribunali. All'inizio della "fase uno", invece, si è approdati ad un ulteriore livello di tutela, tipico della giustizia civile, consistente nella «preponderanza delle prove». Nella "fase due", però, è stata in

⁹⁶ Un'analisi su quali siano le Università che abbiano adottato i suddetti documenti, con misure e previsioni simili, si rinvia al report consultabile sul sito FeministWatch.

primo luogo proprio la Harvard Law School a criticare questo *standard*, sostenendo che non tutelasse a sufficienza l'imputato. Si è evidenziata qui, altresì, l'importanza di non privare l'accusato della propria libertà personale, elemento che gli impedirebbe di usufruire delle opportunità educative che l'istituto in parola è, comunque, chiamato a fornire. Restava, inoltre, un profilo problematico, che era necessario superare, attinente alla definizione di molestie sessuali, dal momento che i Tribunali universitari hanno unito due condotte, che sono distinte nell'ordinamento statunitense, ovverosia l'aggressione sessuale e le molestie. La prima, infatti, presenta come aspetto caratterizzante un atto singolo, che può manifestarsi anche in un solo caso di stupro. Nella seconda ipotesi, invece, possono realizzarsi due casi: da una parte, è sufficiente un solo atto per dare vita alla condotta in parola; dall'altra, per dimostrare l'esistenza di un ambiente ostile, è necessario dimostrare l'esistenza di un insieme di azioni sufficientemente serie e pervasive, oltre che sgradite.

Prendendo, quindi, in esame la nozione presente nelle indicazioni fornite dall'amministrazione Obama si può notare come le molestie sessuali siano definite alla stregua di una «sgradita condotta di natura sessuale» che include altresì «proposte sessuali sgradite, richieste di favori sessuali e altri comportamenti verbali, non verbali o fisici di natura sessuale».

Da qui, nella “fase tre”, sono state prese in considerazione numerose proposte di modifica del suddetto impianto, che poi è esitato nella “Norma finale” del Dipartimento della pubblica istruzione, laddove si vanno a distinguere tre categorie di molestie sessuali, consistenti in «qualsiasi caso di molestie *quid pro quo* da parte di una persona alle dipendenze di una scuola», in «qualsiasi condotta sgradita da una persona ragionevole così grave, pervasiva e oggettivamente offensiva da negare il pari accesso all'istruzione di un individuo» e in «qualsiasi caso di violenza sessuale ai sensi del Clery Act, *dating violence*, violenza domestica o *stalking*, secondo la definizione contenuta nel Violence Against Women Act». Sotto questo profilo, si è argomentato, ad ogni modo, che subordinare la sussistenza della fattispecie in parola nella mancanza di accesso ad un piano educativo di carattere accademico non risulta sempre utile. Ci possono essere, infatti, dei casi in cui tale elemento non si realizzi. Come dimostra anche la pellicola citata in apertura, non sempre il turbamento psicologico seguito ad una violenza o aggressione sessuale compromette la resa accademica.

Tale problema, però, può apparire secondario. Sussistono, infatti, due questioni, ben più centrali. La prima attiene al mancato accesso al gratuito patrocinio da parte dell'imputato: a questi è, infatti, consentito solo avvalersi di un sostenitore o di un consigliere, ma non si ha diritto ad un'assistenza legale gratuita, con ciò violando la parità delle armi e l'adeguata possibilità per l'accusato di difendersi. Solo la Columbia University e la Harvard Law School forniscono consulenza legale gratuita all'imputato, soprattutto dato che quest'ultimo rischia, in caso di accertamento positivo, l'espulsione. Il secondo aspetto su cui è necessario interrogarsi riguarda

l'operatività dei Tribunali universitari, composti da docenti, di cui si dovrebbe curare, in maniera uniforme e continua, la formazione, affinché abbiano una preparazione adeguata ad affrontare i suddetti temi e casi.

In questa prospettiva è bene rammentare l'importanza dell'applicazione nei campus del “*Title IX Of The Education Amendments of 1972*”, che definisce l'istituto della segnalazione obbligatoria quando ci si trovi vittime di aggressione o molestia sessuale. In questo caso, il soggetto leso deve rivolgersi ad un docente o al personale dell'amministrazione, che a sua volta deve darne immediatamente notizia al coordinatore del *Title IX* e a comunicare il nome del querelante. A questo punto, è il coordinatore che contatta la vittima, alla quale si garantisce la totale riservatezza e l'anonimato. In aggiunta a ciò, sta al soggetto querelante decidere se far partire o meno una procedura sanzionatoria vera e propria, che si svolge mediante le indagini della commissione del *Title IX*, la medesima commissione poi chiamata ad emettere un verdetto. La coincidenza di parte inquirente e requirente ha portato ventotto docenti della Harvard Law School a formulare una richiesta di cambiamento all'Università stessa. Questa ha prestato ascolto a tale richiesta, che ha mutato le proprie regole ed ha assegnato compiti solo investigativi e consultivi a tale soggetto interno, andando invece a comporre i Tribunali con docenti e amministratori dell'Ateneo secondo procedure specifiche⁹⁷.

Un impianto di tal fatta, dunque, connota l'ordinamento nordamericano e se ne possono individuare anche alcuni accenni nel film *After the hunt*, dove il “processo” si svolge sia nell'Università di Yale, che al di fuori di essa, nell'opinione pubblica e, soprattutto, nelle coscienze dei protagonisti.

Da quest'analisi si possono, ad ogni modo, trarre alcune conclusioni. In primo luogo, a differenza dell'Italia, si evidenzia in ambito statunitense un procedimento pseudo-giurisdizionale vero e proprio che, accanto alla dimensione riconciliativa, prevede un apposito e specifico apparato sanzionatorio, irrogato a seguito di un accertamento della “verità”, anche se condotto con modalità che pongono non pochi dubbi, come si è già avuto modo di argomentare. In secondo luogo, si ravvisa la necessità di adottare un approccio culturale al tema in parola, che riconosca la violenza di genere come *species* in un contesto più ampio di discriminazione, connotato da situazioni abusanti. Da qui, l'importanza della formazione specifica e della sensibilità degli operatori, che dovranno essi stessi per primi essere “educati” alla parità e all'ascolto, per comprendere nel profondo come trattare casi tanto sensibili e che pongono questioni giuridiche ed etiche di prim'ordine.

⁹⁷ Su tutti i suddetti profili e sull'evoluzione del sistema statunitense si rinvia a M.C. NUSSBAUM, *Orgoglio tossico. Abusi sessuali e gerarchie del potere*, cit., pp. 163-172.

4. Le sanzioni attivabili: tra strumenti *ex ante* ed *ex post*.

Nonostante, quindi, le numerose riforme legislative che si sono succedute negli ultimi anni, non si può pensare che tale apparato risulti sufficiente⁹⁸. Riconoscere, infatti, la peculiarità della tematica in questione – una violenza che si esprime e va a colpire specificatamente il sesso femminile – comporta la necessità di dare vita ad una lotta per l’uguaglianza pur nella differenza. In altri termini, valorizzando il diritto alla diversità, si può affermare che sia opportuno prevedere meccanismi peculiari per rimuovere o ridurre tali discriminazioni. Adottando, quindi, una concezione antisubordinazione si può partire dal dato giuridico proprio per “scuotere” e “scardinare” le disparità tra uomini e donne⁹⁹.

Date queste premesse, si profilano, a questo punto, due tipologie di strumenti impiegabili, ovverosia quelli *ex ante*, di stampo educativo/preventivo, e quelli *ex post*, relativi al controllo sull’azione degli agenti di polizia, di monitoraggio delle azioni intraprese e di tipo rieducativo, nei confronti degli autori del reato e, parzialmente, delle vittime, soprattutto, come si vedrà nel seguito della trattazione, grazie alla giustizia riparativa.

In linea generale è stato introdotto in Italia il piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio, in ottemperanza all’art. 5, l. n. 119/2013. Si discorre, qui, di linee di indirizzo con un approccio olistico e multidisciplinare che hanno come elementi cardine alcuni aspetti, tra cui si annoverano la corretta comunicazione e rappresentazione dell’immagine femminile, con azioni di educazione, formazione e valutazione del rischio; un percorso di soccorso e assistenza delle donne vittime di violenza; delle azioni integrate di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza e il recupero e il reinserimento degli uomini autori di violenza¹⁰⁰.

Sotto il primo profilo, inerente alle misure applicabili *ex ante*, si può fare riferimento alle numerose misure di prevenzione e di sensibilizzazione da mettere in atto al fine di dare vita a strategie che impediscano il compiersi di tali episodi criminosi.

Affrontare un fenomeno complesso come quello della violenza di genere nei soli termini di una questione di ordine pubblico non pare corretto: da qui, l’inefficacia di provvedere con gli unici mezzi forniti dal diritto penale¹⁰¹, stante la dimensione costituzionale del fenomeno in

⁹⁸ Non a caso si afferma che «Piuttosto che una più stringente politica sanzionatoria, secondo parte del mondo femminista, sarebbero utili efficaci misure politiche ed istituzionali volte alla rimozione delle ragioni sociali, economiche e culturali, che ancora consentono una cultura maschilista»: S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, cit., p. 184.

⁹⁹ A. LORENZETTI, *La violenza di genere come questione di diritto costituzionale*, cit., pp. 330-335.

¹⁰⁰ C. VERROTTI, *Strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Centro Liberiamoci dalla violenza (LDV) per uomini autori di violenza*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, cit., p. 193.

¹⁰¹ In questo senso E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’*, in *Penale contemporaneo*, 2013, p. 17. Sul tema,

questione¹⁰², che coinvolge una molteplicità di interessi, in una dinamica relazione tra necessità di tutela dell'eguaglianza sostanziale della compagine femminile, senza, per questo, sminuirla, e valorizzazione della dignità della donna¹⁰³.

Non pare, quindi, cogliere nel segno la posizione di quella dottrina che vorrebbe incoraggiare solo un diritto “neutro”, paventando il rischio di una persistente discriminazione tra uomini e donne: è, invece, rilevante cogliere la specifica componente culturale – di “violenza patriarcale” – che connota e caratterizza le condotte criminose in esame. L'elemento psicologico/sociologico non può, dunque, essere ignorato e deve, anzi, essere preso in primaria considerazione nell'analisi della presente questione¹⁰⁴.

Grande assente è, non a caso, il riferimento alla necessità di un cambiamento culturale, che parta dall'educazione alla sessualità tramite un approccio olistico¹⁰⁵, che comprenda un'analisi

in generale, si rinvia a M. PAVARINI, *Paure urbane e nuovi dispositivi di sicurezza*, in R. ACQUAROLI (a cura di), *Il diritto penale municipale*, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2009, pp. 29 ss.

¹⁰² Dimensione che coglie la rilevanza della violenza di genere «nei termini di una vicenda pubblica di rilievo costituzionale, che trascende l'ambito privato e la dimensione relazione vittima/autore e che esattamente intercetta i limiti anche di una evoluzione normativa, indubbiamente positiva per molti aspetti, che, tuttavia, continua a privilegiare l'aspetto punitivo (...) e molto meno sa rendere efficaci gli aspetti preventivi, di protezione e le politiche integrate»: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 6, 2022, pp. 294-295.

¹⁰³ Si sostiene la necessità di un mutamento culturale e sociale, al fine di rispondere adeguatamente al fenomeno della violenza di genere in una prospettiva costituzionale, senza rinunciare ad un approccio che elimini le differenze. Così facendo, il diritto dovrà ripensare se stesso, rinunciando alla “neutralità” delle sue disposizioni, per riscoprire, invece, che combattere la mentalità patriarcale, attraverso un lavoro educativo, sia foriero di un approccio più concreto all'eguaglianza, «che definisca se stessa proprio tramite la valorizzazione e la protezione delle differenze»: F. FILICE, *Diritto penale e genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, pp. 26-27.

¹⁰⁴ F. FILICE, *Diritto penale e genere*, cit., p. 25: «A-genderizzare il discorso giuridico significa (...) rifiutare di riconoscere una specificità alla violenza patriarcale e quindi applicare gli stessi criteri decisionali già applicati in casi di violenza non di genere, tra i quali la valorizzazione degli stati emotivi e passionali ai fini della concessione delle attenuanti generiche».

¹⁰⁵ I profili di 50 nazioni nelle loro politiche e attività di Educazione sessuale “comprensiva” sono stati esaminati e pubblicati nel *Global Education Monitoring Report-GEM* dell'UNESCO: qui, l'Italia è risultata agli ultimi posti tra le nazioni europee sul punto. Il nuovo *Gem-Report*, dal titolo “*Comprehensive sexuality education (CSE) countryprofiles*”, è stato lanciato *online* in un webinar UNESCO cui ha preso parte Stefania Giannini, Vice Direttrice Generale dell'UNESCO per l'Educazione, insieme ad alcuni Ministri dell'Istruzione dei Paesi oggetto del monitoraggio. L'educazione sessuale “comprensiva” prevede un insegnamento di tipo trasversale e olistico, appunto, sugli aspetti cognitivi, emozionali, fisici e sociali della sessualità, attraverso le materie dei curricula scolastici e non come insegnamento singolo. L'Italia è uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria a scuola, accanto a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Come invece ricorda l'UNESCO, il diritto all'educazione affettiva e sessuale è un diritto alla salute e il presupposto imprescindibile per la realizzazione di un pieno rispetto dei diritti umani e per l'uguaglianza di genere, che sono tra gli obiettivi dell'Onu per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Così sul Sito di ONU Italia, 21 febbraio 2023. Non stupisce, infatti, che si discorra proprio in questi mesi di una riforma legislativa sul punto, volta a introdurre, in via obbligatoria nelle scuole, programmi di educazione alla parità di genere e all'affettività. In una prospettiva comparata, si noti che negli anni '70 e '80 del secolo scorso molti Paesi dell'Europa occidentale introdussero l'educazione sessuale. Ad esempio, l'educazione sessuale fu introdotta in Germania nel 1968 e in Austria nel 1970. Anche in Olanda e in Svizzera ebbe inizio negli anni '70, sebbene per l'alto grado di autonomia delle scuole (o dei Cantoni nel caso della Svizzera) l'educazione sessuale non divenne immediatamente obbligatoria. L'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole è proseguita nell'ultima decade del XX secolo e nella prima decade del XXI dapprima in Francia, Regno Unito e in altri paesi dell'Europa occidentale e, in seguito, gradualmente, in paesi dell'Europa meridionale, in particolare in

piena e consapevole dei rapporti tra i sessi, al fine di formare le giovani generazioni alla parità. Per queste ragioni si intende attribuire centrale importanza agli aspetti relazionali, sociali e di prevenzione delle disuguaglianze e della violenza, basandosi proprio sullo sviluppo, fin dalla più tenera età, delle relazioni fra il sesso maschile e femminile. Basti, a tal proposito, riferirsi a quanto attualmente prevede l'art. 1, come dichiarazione d'intenti, del recentemente presentato A.S. n. 943 del 26 ottobre 2025, intitolato "Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole", laddove si prescrive che «Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne» e che «La scuola, anche attraverso l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro».

Da qui, l'importanza, per raggiungere tali obiettivi, di un mutamento culturale, unico strumento realmente idoneo a rendere effettive le prescrizioni legislative, altrimenti vuote. Le disposizioni normative, a prescindere dall'importanza delle fonti considerate e della loro rilevanza sovranazionale, nulla significano se non sono accompagnate da comportamenti concreti e non appaiono confortate dal dato esperienziale¹⁰⁶.

Portogallo e Spagna. Perfino in Irlanda, dove l'opposizione religiosa è tradizionalmente forte, l'educazione sessuale è diventata obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie nel 2003. Solamente in pochi Stati tra quelli appartenenti alla vecchia Unione Europea – specialmente nell'Europa meridionale – l'educazione sessuale non è ancora stata introdotta nelle scuole. L'influenza reciproca tra i Paesi europei per quanto riguarda lo sviluppo di politiche di educazione sessuale, programmi curriculari o standard, è stata sorprendentemente scarsa. «È probabile che ciò sia dovuto principalmente alle barriere linguistiche; raramente i documenti sono stati tradotti e pubblicati su riviste internazionali. Lo stesso dicasi per la ricerca nel campo dell'educazione sessuale. Studi riguardanti i bisogni educativi dei giovani o la qualità e l'efficacia dei programmi educativi sono stati principalmente condotti per scopi nazionali e pubblicati nelle lingue nazionali, piuttosto che per accrescere il patrimonio delle conoscenze scientifiche internazionali. Pertanto, non è una grande sorpresa che nell'ultima rassegna UNESCO degli studi sulla valutazione dell'impatto dell'educazione sessuale scolastica, inserita all'interno della pubblicazione *'International Technical Guidance on Sexuality Education'*, abbiano potuto essere inclusi solo 11 studi di 'altri paesi sviluppati' a fronte dei 47 condotti negli USA. La maggioranza di questi 11 studi europei veniva dal Regno Unito e solo un numero ristretto da tutti gli altri paesi europei messi insieme». È importante sottolineare che si fa sempre riferimento, in questa comparazione, ad una "definizione allargata" di educazione alla sessualità «che non include solo gli aspetti fisici, emotivi e relazionali della sessualità e dei contatti sessuali, ma anche una gamma di altri aspetti come l'amicizia o i sentimenti di sicurezza, protezione e attrazione. Adottando questo concetto più esteso, diviene più comprensibile che in svariati paesi l'educazione sessuale abbia inizio nella scuola primaria. Laddove inizia ufficialmente nella scuola secondaria, solitamente è utilizzata una definizione di educazione sessuale molto più ristretta, in termini di 'contatti sessuali'. Questa differenza nelle definizioni spiega anche la ragione per la quale in alcuni paesi a 'educazione sessuale' si preferisce la denominazione di 'educazione sessuale e relazionale' o simili»: così, sul Sito della Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, spec. pp. 11-12.

¹⁰⁶ Sull'importanza dell'educazione, per dare concreta attuazione alle disposizioni costituzionali in tema di parità, si rinvia alla strategia di c.d. *gender mainstreaming*, implementando le politiche e i programmi educativi sul

Sotto il secondo profilo, che opera necessariamente *ex post* rispetto al realizzarsi delle suddette condotte criminose, è fondamentale distinguere tre piani. Il primo inerisce all'azione concreta posta in essere dagli operatori del diritto, a partire proprio, ad avviso di chi scrive, dalla polizia giudiziaria. Sono, non a caso, questi ultimi i primi ad entrare in contatto con le vittime dei reati e, di conseguenza, sono loro i primi a dover assicurare alle persone offese tutte le garanzie astrattamente previste dalla legislazione vigente. Tale aspetto è già emerso come centrale in passato¹⁰⁷ e, a seguito dei numerosi casi di violenza di genere susseguitisi negli ultimi decenni in Italia, è ancor più evidente oggi, dando vita al fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria. Quest'ultima costituisce, non a caso, un momento di "seconda" violenza, realizzata dalle "agenzie di controllo", ovverosia da parte delle istituzioni che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima a seguito delle condotte criminose e che, in maniera più o meno inconsapevole e con mezzi intrusivi e lesivi della dignità della donna, rischiano di ingenerare nella stessa, già vittima di reati, sofferenze psicologiche ulteriori rispetto ai danni patiti¹⁰⁸.

Resta, in ogni caso, aperto un tema centrale: la mancata previsione della creazione di *team* interoperativi stabili che si occupino, in maniera coordinata, della violenza di genere¹⁰⁹. Sarebbe, infatti, opportuno istituire apposite *partnership* tra i diversi presidi delle forze di polizia e i centri antiviolenza e di supporto psicologico¹¹⁰, per assicurare un'assistenza stabile e sempre presente

punto, di cui A. APOSTOLI, *Rappresentanza paritaria o duale?*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 63 e a R. BADER GINSBURG, *My own words*, New York, Simon & Schuster, 2016, p. 157: "Our mission was to educate, along with the public, decisionmakers in the nation's legislatures and courts".

¹⁰⁷ Si rinvia alla causa *Talpis c. Italia*, ricorso n. 41237/14, definita il 2 marzo 2017 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁰⁸ Per ulteriori informazioni sulla nozione di "vittimizzazione secondaria", anche in prospettiva criminologica, si vedano, *ex multis*, P. GAMBATESA, *Il peso delle parole nelle sentenze: note a margine di una importante pronuncia della Corte EDU in tema di vittimizzazione secondaria (J.L. c. Italia, ricorso n. 5671/16)*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2022, pp. 233-234, oltre a G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. V, n. 3, 2011, p. 53 e a M. MONZANI, *Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione*, Milano, Key Editor, 2019. Tale nozione è, tra l'altro, entrata nel patrimonio giuridico europeo con la Direttiva 2012/29/UE, anche se non è necessariamente connessa agli sviluppi di procedimento penale. Si basa, a ben vedere, sulla persistenza, spesso e volentieri in chi giudica, di *biases* impliciti insiti nelle operazioni decisorie, che possono condurre a «distorsioni rispetto alla razionalità olimpica propria di modello decisionale normativo, e quindi ad ottenere una decisione, frutto di una razionalità limitata, in cui vi è un'erronea valutazione del caso giudiziario, che può scaturire in un errore nella motivazione della sentenza»: così, A. CALLEGARI, *Il giudice tra emozioni, biases ed empatia*, Roma, Aracne editrice, 2017, p. 109, come riporta M. BOUCHARD, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale e uomo*, n. 6, 2021, pp. 12-15. Per un'analisi criminologica si veda J.E. WILLIAMS, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, n. 9, 1984, spec. p. 67.

¹⁰⁹ «La complessità della violenza di genere dipende dalla necessità di integrare in modo soddisfacente tutti gli aspetti che la manifestano e che la determinano, e pretende una corrispondente capacità di integrazione del sistema di reazione e prevenzione»: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale*, cit., p. 294.

¹¹⁰ Essi sono divenuti sempre più fondamentali e sono stati oggetto di una profonda revisione approvata il 14 dicembre 2022, centrali per dimostrare la complessità della violenza di genere, stante la «necessità di integrare in modo soddisfacente tutti gli aspetti che la manifestano e che la determinano, e pretende una corrispondente capacità di integrazione del sistema di reazione e prevenzione»: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per*

alle vittime di violenza di genere, come già avviene in altri Paesi europei¹¹¹. L'attività stessa della denuncia risulta, infatti, fondamentale e, spesso, è frustrata proprio dalla ritrosia della polizia giudiziaria o della vittima stessa, timorosa di ripercussioni negative. Se, invece, fosse presente durante tale momento anche un soggetto esterno – ma pur sempre tecnicamente qualificato, come uno psicologo – la donna denunciante si troverebbe maggiormente garantita e protetta. Quest'elemento – di creazione di modelli di cooperazione interforze – risulta mancare nella legislazione più recente.

Si può ben ritenere, sotto il secondo profilo degli strumenti di controllo *ex post*, in tema di monitoraggio a seguito delle azioni criminose, che, come si è avuto modo di dimostrare con l'ampia analisi della normativa nazionale e sovranazionale effettuata, l'ordinamento italiano e non solo abbiano cercato di rispondere con strumenti giuridici, di diritto sostanziale e processuale, adeguati, al fine di contrastare la violenza di genere. Non mancano, dunque, le prescrizioni sanzionatorie, né astrattamente i mezzi per farle valere. In aggiunta a ciò, dimostra la prassi come in Italia si continui a discutere di questi fenomeni criminosi, che sono ampiamente monitorati dalle autorità competenti. Da qui, sotto questo profilo, *nulla quaestio*.

Tutto ciò premesso, resta aperto un ultimo aspetto – il terzo profilo in ambito “*ex post*” – da considerare, che attiene alla ricomposizione della frattura realizzatasi non solo tra autore del reato e vittima, ma anche e soprattutto fra maltrattante e società civile.

Da qui, emerge l'importanza di dare vita ad approcci educativi/comportamentali che, all'indomani dell'accertamento giudiziario della responsabilità penale, siano volti a “trattare” i soggetti violenti, individuando le cause profonde del comportamento attuato per rimuoverle. Ciò potrebbe essere possibile mediante un'opera di dialogo e di comprensione e confronto dell'altro, secondo i canoni – di pressoché recente conio nel nostro ordinamento – della giustizia riparativa.

l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale, cit., p. 294. I CAV intervengono anche sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, garantendo anche l'anonimato delle donne che vi si rivolgono. In queste sedi si è sviluppata una «metodologia di intervento riconosciuta», che garantisce la compagine femminile, senza pregiudizi, con un approccio multidisciplinare: L. BARONE, F. SPADAFORA, *Pandemia e violenza di genere: dalle raccomandazioni nazionali e internazionali al vissuto di donne e operatrici dei centri antiviolenza*, in L. BARONE, L. LIPARI (a cura di), *La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali. Modelli culturali e strategie d'intervento*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022, p. 218. Per un approfondimento sul ruolo degli operatori dei CAV si veda M. CANNITO, *Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto*, in *Studi sulla questione criminale*, nn. 1-2, 2019, pp. 193 ss. Sulla necessità di realizzare interventi coordinati e di predisporre protocolli comuni fra strutture penitenziali, servizi sociali e CAV si veda S. CATALANO, *L'importanza della prevenzione speciale: i percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S. BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, cit., pp. 284-285.

¹¹¹ Così già avviene in Scozia, laddove è presente una «rete tra sistema giudiziario, polizia, enti, servizi sociali e associazioni religiose. Oltre a istituire un gruppo che valuta i rischi per un'eventuale vittima, mette a punto l'Idva (*Independent domestic violence advisor*), un tutor che si prende cura delle donne che subiscono violenza subito dopo la denuncia e per un periodo minimo di tre mesi»: così, V. NESI, *Spagna in testa, poi la Scozia: chi protegge meglio dopo la denuncia?*, in *Corriere della Sera*, 25 novembre 2023, p. 13.

5. Riflessioni conclusive tra giustizia riparativa e vendetta.

Tutto ciò premesso si può, però, notare come il diritto penale e le misure di contrasto *ex ante* ed *ex post* già messe in atto non siano risultati sufficienti per contrastare – in maniera effettiva ed efficace – la violenza di genere¹¹². Tale fenomeno, infatti, resta ancora ben presente nel nostro ordinamento, proprio perché radicato, come si è già avuto modo di argomentare, in un sostrato culturale di stereotipi di genere e discriminazione latente.

Per combattere i suddetti elementi si potrebbe ricorrere alla giustizia riparativa, che viaggia su un binario parallelo e distinto rispetto alla giustizia penale. Stante, infatti, un elemento comune tra le due – consistente nel fatto lesivo, cui è necessario dare una risposta, al fine di distinguere chi ha torto e chi ha ragione – per la giustizia penale si valorizza l'elemento sanzionatorio/afflittivo, volto a “punire” il colpevole, a seguito di un debito accertamento. Per quanto riguarda, invece, la giustizia riparativa si cerca il contatto con “l'altro”, in un rapporto a due, tra autore e vittima del reato, dove il primo riconosce la propria responsabilità e la seconda ottiene una vera e propria “ricognizione”, cercando un terreno d'incontro con il proprio “avversario”, dove si “disinnesca” la componente vendicativa.

Se, dunque, nella prima prospettiva i soggetti protagonisti sono tre – il giudice, la pubblica accusa e l'imputato –, nella seconda sono due gli attori principali, appunto autore e vittima della condotta criminosa. In quest'ultimo caso, quindi, la persona offesa non scompare, ma anzi si pone su un piano di parità rispetto alla controparte, cercando un dialogo e un reciproco riconoscimento¹¹³.

In questa dimensione è stata ipotizzato un duplice approccio, *soft* o *hard*. Sotto il primo profilo, ci si riferisce alla possibilità di incontrare due diversi percorsi, l'uno penale, l'altro riparativo, che si integrano senza escludersi a vicenda¹¹⁴. Sotto il secondo profilo, si prospetta l'introduzione di tali meccanismi solo per certe tipologie di reati e all'inizio del procedimento, al fine di eliminare del tutto l'elemento *latu sensu* contenzioso/penalistico e addivenire ad una soluzione della controversia senza sanzioni¹¹⁵.

¹¹² Argomenta sull'insufficienza della risposta meramente penalistica A. LORENZETTI, *La violenza di genere come questione di diritto costituzionale*, cit., pp. 336-337.

¹¹³ Sulla distinzione tra giustizia penale e riparativa si rinvia alla disamina effettuata da R. Bartoli nel corso del Convegno “Violenza di genere e giustizia riparativa: cambiamenti e prospettive” tenutosi a Venezia il 28 novembre 2022, laddove si discorre di una componente rigenerativa propria della *restorative justice*.

¹¹⁴ Qui si possono distinguere, a loro volta, due diverse ipotesi. La prima consiste nel rapporto “complementare-parallelo” tra giustizia penale e riparativa (delineato *supra*), dove le due proseguono appunto su due binari paralleli, nell'indifferenza reciproca, senza mai incontrarsi tra loro. Il secondo attiene, invece, ad un rapporto “complementare-complementare”, che, sia sul piano processuale che sostanziale, presenta delle ripercussioni, poiché il percorso riparativo ha come effetto quello di attenuare la responsabilità penale, con, però, problemi di coordinamento e di collegamento tra le due discipline: così, R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto? Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa*, in *Sistema penale*, 28 luglio 2023, pp. 13-14.

¹¹⁵ R. BARTOLI, *Introduzione al diritto penale tra violenza e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 94-97.

Delineata tale cornice, è bene domandarsi quale sia il fondamento costituzionale dei suddetti metodi riparativi.

Del resto, la nostra Carta non fa altro che affermare, all'art. 27, che la pena «deve tendere alla rieducazione del condannato». Eppure, sempre di sanzione si tratta. Dunque, quale base prescrittiva per la giustizia riparativa rinvenire?

C'è chi ha sostenuto che tale tipologia di meccanismi trova la propria scaturigine nello stesso costituzionalismo, che «si concretizza nella sua essenza di accordo sociale finalizzato a una convivenza pacifica». Si deve, infatti, rimarcare che l'ambito riparatorio «tende (...) a rimuovere le stesse cause del conflitto e (...) a ricostituire in termini sostanziali i presupposti per una convivenza pacifica, sia per quanto riguarda i protagonisti della vicenda criminosa, sia per quanto attiene alla comunità che vi ruota attorno». In aggiunta a ciò, si ravvisa pure, come si è già avuto modo di affermare, una valorizzazione della vittima, che “compare” in tutto e per tutto sulla scena¹¹⁶.

In tale dimensione, sono tre i principi rilevanti della nostra legge fondamentale. In primo luogo, si tratta dell'elemento personalistico, consistente nella necessità di concepire sia l'autore che la vittima del reato come soggetti in carne ed ossa, al fine di trovare un incontro tra la dimensione pubblica della fattispecie criminosa, consistente nella lesione degli interessi super individuali dell'ordinamento, e quella privatistica, che tende al risarcimento di tipo civilistico dell'offesa subita. In secondo luogo, si tratta del valore dell'eguaglianza, soprattutto in una dimensione sostanziale, di stampo solidaristico, in cui si ravvisa come compito precipuo dello Stato quello «di superare le stesse ragioni del conflitto, con la conseguenza che la giustizia riparativa diviene strutturalmente una giustizia di comunità»¹¹⁷. In terza ed ultima istanza si deve fare riferimento al concetto di rieducazione, che vuol dire «calibrare la pena sul soggetto concreto in carne ed ossa con la sua vita e la sua storia irripetibile immerse nella società», adattando la sanzione concreta all'unicità del singolo, facendo in modo che lo Stato, tramite i pubblici poteri, si prenda «cura del soggetto per colmare quei *deficit* di integrazione sociale che possono stare alla base del reato»¹¹⁸. Da qui, l'importanza dei centri rieducativi per gli autori delle condotte criminose¹¹⁹.

¹¹⁶ R. BARTOLI, *Introduzione al diritto penale tra violenza e costituzionalismo*, cit., p. 99.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 100.

¹¹⁸ R. BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in *Sistema penale*, 22 marzo 2023, p. 16.

¹¹⁹ Non è un caso che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 chiede che per i “Programmi per il recupero degli uomini maltrattanti” siano eliminate «le barriere legate alla situazione economica attraverso l'introduzione di fasce di contribuzione per il servizio in base al reddito», stante la necessità, come tutela della pubblica incolumità, di rieducare questi soggetti: così, S. CATALANO, *L'importanza della prevenzione speciale: i percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere*, cit., pp. 280-281.

Tutto ciò premesso, si può sostenere che la giustizia riparativa divenga davvero utile ed efficace se accompagnata ai profili sanzionatori propri dell'ordinamento. Dunque, la dimensione della pena, con funzione rieducativa *ex art. 27 Cost.*, non si contrappone all'incontro e al dialogo con l'autore del reato. Al contrario, come ha affermato la stessa Corte costituzionale, tale elemento è connaturato al concetto stesso di proporzionalità, in ragione del quale si ravvisa un «rapporto di complementarità» tra processo e giustizia riparativa¹²⁰. Quest'ultima, si è argomentato, «si propone un obiettivo ben diverso da una ridefinizione degli scopi della pena» e «tende a ridurre gli spazi che la pena occupa in concreto»¹²¹.

In via conclusiva, si può arrivare a sostenere come gli artt. 3, 27 commi 1 e 3 Cost. possano essere qualificati come principi cardine, di giustificazione costituzionale, della giustizia riparativa. Sotto il primo profilo, infatti, il riconoscimento e la partecipazione della persona offesa al procedimento costituisce proprio quello sviluppo della persona umana che è completamento sostanziale del principio d'eguaglianza. Sotto il secondo profilo, inerente alla personalità della pena, essa si realizza mediante «un reale ed effettivo coinvolgimento delle persone sia dell'autore che della vittima, senza intermediazioni o sostituzioni, ma facendo in modo che siano i diretti protagonisti a parlare». Ci si sposta così dai fatti oggettivi ai soggetti veri e propri. Sotto l'aspetto rieducativo, da ultimo, si sposta il *focus* dell'attenzione: dal contrasto tra reo e Stato – astrattamente inteso – si passa ad un percorso relazionale di responsabilizzazione, «da intendersi come assunzione di responsabilità e consapevolezza di quanto accaduto»¹²².

Proprio alla luce di queste argomentazioni, che rinvengono delle radici costituzionali dei metodi riparativi, si può considerare quanto attualmente prevede il d.lgs. n. 150/2022, la c.d. riforma Cartabia, già invocata. Essa si è occupata di definire presupposti e metodi di applicazioni degli strumenti in parola. Si prevede qui che ci si affida ad un «mediatore» che ha il compito di porre a confronto le parti, che partecipano ai percorsi *restorative* in maniera volontaria e consapevole, dando vita ad un ampio novero di programmi, che sono indicati nell'art. 53 della suddetta disciplina in maniera aperta, poiché passibili di integrazione. Lo scopo ultimo di questi meccanismi può, dunque, consistere o in un esito riparativo simbolico, che può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche rivolti verso la comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi, e/o in un esito riparativo materiale, che include il risarcimento del danno, le restituzioni, l'impegno ad adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze derivanti dalle condotte lesive.

¹²⁰ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè, 2024, p. 413, laddove si rinvia a Corte costituzionale, sentenza n. 179/2017.

¹²¹ E. DOLCINI, *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, n. 3, 2018, p. 1690.

¹²² R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto?*, cit., pp. 9-10.

Tutto ciò considerato, ci si potrà interrogare se e in che misura tali strumenti possano essere impiegati anche nell'ambito della violenza di genere, specialmente laddove essa sfoci in violenza sessuale.

Sicuramente si dovrà optare nel nostro ordinamento per il già richiamato approccio *soft* alla giustizia riparativa, che deve seguire un binario parallelo e diverso rispetto all'ambito penalistico, volto all'accertamento della verità processuale.

Partendo da tale assunto, è bene, ad ogni modo, considerare una serie di aspetti, che rendono problematica la compatibilità tra questi innovativi – e conciliatori – meccanismi e la criminalità connessa al genere. Tra questi si possono annoverare: in primo luogo, la matrice culturale insita in questo tipo di violenza, intrinsecamente connessa a stereotipi e pregiudizi¹²³; in secondo luogo, si ravvisa un conflitto asimmetrico¹²⁴, in cui la parte più debole si trova spesso in situazioni di dipendenza e/o sudditanza, materiale ma anche psicologica, nei confronti dell'autore del reato¹²⁵; in terzo luogo, data la peculiarità di queste situazioni, spesso le vittime sono particolarmente vulnerabili e necessitano di peculiari mezzi di protezione¹²⁶; da ultimo, il reato potrebbe necessitare di specifici bisogni terapeutico-trattamentali del perpetratore¹²⁷.

Ci sono alcuni profili che militano a favore dell'applicazione, in ogni caso, dei meccanismi di giustizia riparativa. Tra questi si annovera quanto contenuto nell'“*Handbook of Restorative Justice Programmes*” delle Nazioni Unite, in cui si specifica l'importanza del riconoscimento dell'emozione, che emerge dal dialogo e dalla comprensione dell'altro, da cui discende che ciò possa condurre «gli autori del reato non solo ad assumersi la responsabilità per il danno cagionato, ma anche a sperimentare una trasformazione cognitiva ed emozionale e a migliorare il loro relazionarsi con la comunità»¹²⁸.

D'altro canto, si pongono come evidenti ostacoli le specificità connesse alla violenza di genere, in tutte le sue declinazioni. Tra questi basti accennare, sinteticamente, alla circostanza che si amplifichi lo squilibrio di potere tra le parti, agevolando l'esercizio di una coercizione e

¹²³ Sul punto si veda A. PROVERA, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale nell'età multiculturale*, Napoli, Jovene, 2018.

¹²⁴ In tal senso, M.P. JOHNSON, *Conflict and Control: Gender Symmetry and Asymmetry in Domestic Violence*, in *Violence Against Women*, n. 12, pp. 1003-1018.

¹²⁵ H. NANCARROW, *In search of Justice for domestic and family violence: Indigenous and non-Indigenous Australian women's perspectives*, in *Theoretical Criminology*, n. 10, 2006, pp. 87-106 e J. STUBB, *Relations of Domination and Subordination: Challenges for Restorative Justice in Responding to Domestic Violence*, in *UNSW Law Journal*, n. 33, 2010, pp. 970-986.

¹²⁶ L. LA GIOIA, *Violenza di genere e processo penale: spunti di riflessione a tutela delle c.d. “vittime vulnerabili”*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, n. 6, 2017.

¹²⁷ Su questo e su tutti i summenzionati aspetti riassume G. MANNOZZI, *Le sfide che la violenza di genere pone alla giustizia riparativa*, in V. JACOMETTI (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 169-170.

¹²⁸ *Handbook of Restorative Justice Programmes*, sul sito delle Nazioni Unite, Vienna, 2020, p. 8.

manipolazione della parte più debole del conflitto¹²⁹ al fine di perpetuare e riprodurre il sistema gerarchico che oggi plasma il rapporto tra i generi, anche attraverso l'informalità delle regole applicabili in queste situazioni¹³⁰.

Quid iuris?

Se guardiamo alla pellicola *After the hunt*, vi ritroviamo un passaggio di grande interesse ai fini della nostra disamina. Si argomenta, infatti, che la giustizia non può e non deve trasformarsi in vendetta.

Nel film la giovane afroamericana vittima di stupro, dopo il licenziamento e l'allontanamento del Professore che l'ha aggredita, rilascia un'intervista ad un quotidiano locale, allo scopo di danneggiare l'immagine pubblica dell'uomo e di comprometterne tutta la futura carriera. L'intento è chiaramente vendicativo, come esplicita la ragazza stessa. La volontà è, quindi, quella di colpire il suo assalitore, di fargli del male.

Ma questo la riporterà indietro? La ripagherà del torto subito?

Forse sono gli antichi greci a fornirci una risposta. La legge del taglione, restituire il crimine con il crimine: tutto ciò non può essere la soluzione. Per questo, per porre fine al ciclo di sangue che perseguita i discendenti di Agamennone, Atena istituisce il primo processo, quello contro Oreste, giudicato dai suoi pari, per porre fine alle uccisioni delineate dallo schema della vendetta.

Ciò si traduce in due, centrali, conclusioni.

In primo luogo, nessuno vuole disconoscere l'importanza del processo penale, che deve essere funzionale all'accertamento dei fatti di causa e all'irrogazione della conseguente sanzione, di stampo afflittivo, anche e soprattutto nell'ambito della violenza di genere, che pone spesso a stretto contatto autore e vittima del reato, mediante misure di prevenzione. In specie, l'allontanamento dei soggetti in parola può risultare, in un primo momento, utile e funzionale a tutelare la parte offesa, che si trova sovente, come si è avuto modo di evidenziare, in una situazione di "debolezza".

Eppure, ciò non risolve il problema principale, attinente ad un'errata concezione del ruolo della donna nella società. La violenza di genere è, infatti, connessa a stereotipi e a funzioni sociali prestabilite, che si fatica a sconfiggere senza un lavoro educativo/emozionale alla base, pena il riprodursi di una continua situazione abusante, di subordinazione del "sesso debole" di fronte al

¹²⁹ Sulla debolezza come categoria giuridica si veda L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti "deboli"*. Spunti per una teoria della "debolezza", in C. CALVIERI (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 35-86. Si rinvia, inoltre, sul tema di cui *supra* a M. TARUFFO, *Considerazioni sparse su mediazione e diritti*, in AA.VV., *Mediazione ed ermeneutica giuridica*, Padova, Cedam, 2004, pp. 97 ss.

¹³⁰ Sul punto M. PAVARINI, *Il "grottesco" della penologia contemporanea*, in U. CURI, G. PALOMBARINI (a cura di), *Diritto penale minimo*, Roma, Donzelli, 2002, pp. 255 ss.

potere, economico e sociale, della compagine maschile¹³¹. In questo senso – con una prospettiva che guarda al futuro – è importante la giustizia riparativa, che si basa sul dialogo e sul riconoscimento dell'altro, del diverso, in un confronto tra vittima e autore del misfatto. In questo senso, la giustizia riparativa «coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»¹³². Ciò è possibile, dunque, solo mediante tale confronto, che porta ad un'umanizzazione e ad un riconoscimento reciproco, elementi che, per quanto universalmente riconosciuti, è difficile riscontrare, di fatto, nelle società contemporanee, soprattutto quando si tratta di fattispecie criminose¹³³.

Al fine di evitare, ad ogni modo, che si riproduca lo schema di potere/abuso che connota le relazioni tra maschile e femminile risulta centrale una previsione specifica della riforma Cartabia, che, consapevole di tale rischio, si appunta proprio su questo profilo. Ci si riferisce all'importanza delle attività formative obbligatorie dei mediatori, che debbono compiere studi di genere e di diritto antidiscriminatorio, innovando, quindi, il proprio panorama culturale con un approccio ed una metodologia specifica per affrontare le violenze contro le donne¹³⁴.

Dunque, per trarre delle conclusioni di sistema, cosa resta dopo la caccia? Cosa rimane dopo l'accertamento della verità, alla fine del processo, una volta irrogata la sanzione?

Forse, la risposta sta proprio nella giustizia riparativa. Forse, per guarire l'ordinamento, anche e soprattutto da un punto di vista socio-culturale, è bene procedere passo per passo, caso per caso, voce per voce, in un cammino di crescita educativa ed emozionale che coinvolga tutte le parti in causa, al fine di sconfiggere i pregiudizi ancora esistenti, seppure celati agli occhi dei più.

Si può, quindi, affermare che la vera giustizia risiede in realtà nella comprensione, nell'accoglimento, nel confronto con chi ha fatto un torto, con chi ci ha fatto del male¹³⁵. Si tratta di un tentativo debole di ricomposizione della frattura realizzatasi nella società, che vorrebbe un modo per ripartire, per abbandonare i pregiudizi e gli stereotipi di genere mediante un lavoro che da personale può divenire generale¹³⁶.

¹³¹ Ciò avviene anche e soprattutto in contesti specifici, dove il potere maschile si traduce facilmente in abuso, data la strutturazione di un settore di riferimento. Quest'elemento appare evidente anche in ambito accademico nelle relazioni tra studenti e docenti, come dimostrano le considerazioni di M.C. NUSSBAUM, *Orgoglio tossico. Abusi sessuali e gerarchie del potere*, cit., spec. p. 160.

¹³² H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice*, New York, Herald Pr, 1990, p. 181.

¹³³ G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, FrancoAngeli, 2022, p. 73.

¹³⁴ A. LORENZETTI, *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, cit., p. 16.

¹³⁵ Si discorre, non a caso, dell'importanza della mancanza, tema da affrontare da parte dell'autore del reato e della vittima. Soprattutto sotto quest'ultimo versante «affrontare la mancanza significa (...) portarla sopra, renderla evidente, riconoscerla. In questo senso il processo di definizione di responsabilità nei confronti di chi ha provocato la mancanza è fondamentale per riconoscere l'offesa, affermarla e, attraverso essa, riconoscersi come soggetto mancante»: M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*.

¹³⁶ «La giustizia riparativa, sul piano politico, è invece uno strumento di pacificazione e coesione sociale: è altro rispetto alla giustizia penale, non ne prende il posto ma vi aggiunge qualcosa, *la completa*, quanto meno sul piano dell'offerta di servizi da parte dell'ordinamento», che, però, non è a costo zero: G.L. GATTA, *La giustizia*

Ciò sembra emergere anche tra le righe di recente giurisprudenza costituzionale. Basti, a tal proposito, pensare ad un passaggio della sentenza n. 179/2017 – a firma, non a caso, di Marta Cartabia, “madre” della riforma di cui al d.lgs. n. 50/2022 già citata – laddove si ricorda come la funzione precipua delle pene sia da rinvenirsi nella rieducazione, che va a connotarsi oggi anche nelle c.d. “quattro R”, consistenti in: recupero; riparazione; riconciliazione e reinserimento sociale. Con riferimento, dunque, alla nozione di “recupero” si deve pensare alla «*revisione critica*, da parte dell’autore del reato, *del proprio passato*»¹³⁷, partendo dall’assunto che «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento»¹³⁸, che passa anche attraverso la «ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile»¹³⁹. In secondo luogo, si deve avere riguardo della riparazione, che si attua non solo attraverso una dimensione “effettiva” e “patrimoniale”, ma anche e soprattutto attraverso una dimensione «morale» o «emozionale», mediante la quale la vittima vede riconosciuta la propria sofferenza dall’autore del fatto lesivo¹⁴⁰. Da qui, si arriva alla terza componente, la riconciliazione, che si realizza con la vittima e con la società tutta. È questo, a ben vedere, il vero cuore della giustizia riparativa, laddove si esplica quel percorso, compiuto sotto la supervisione di un mediatore professionale, di assunzione di responsabilità e di manifestazione di rincrescimento da parte del “colpevole” nei confronti dell’offeso, in un dialogo reciproco, che estende i propri raggi ed effetti verso tutta la società civile, al fine di ricomporre la “frattura” nel frattempo realizzatasi. Da ultimo, si addivene alla riconciliazione vera e propria, che pare attuarsi mediante la risocializzazione del condannato con «il suo reingresso nella società come persona in grado di offrire (...) il proprio autonomo contributo al progresso materiale e spirituale della società»¹⁴¹.

Assunta, quindi, la piena compatibilità dei meccanismi di *restorative justice* con le prescrizioni costituzionali e l’impianto penalistico dell’ordinamento italiano, anche e soprattutto alla luce di un’interpretazione letterale¹⁴², si può sottolineare la centralità di questi meccanismi

riparativa: una sfida del nostro tempo, in *Sistema penale*, n. 10, 2024, p. 57. Si afferma, non a caso, che «La giustizia riparativa serve in primo luogo alla vittima, per essere riconosciuta, e serve anche alla comunità che può partecipare a pieno titolo ai processi riparativi. Del resto, la ricomposizione delle fratture sociali è conveniente per la comunità intera, non foss’altro perché il reinserimento attivo e pieno riduce drasticamente il rischio di recidiva»: M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2025, p. 24. Si identifica qui un c.d. umanesimo penale.

¹³⁷ F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sistema penale*, 20 settembre 2024, p. 9.

¹³⁸ Corte cost., sent. n. 149/2018.

¹³⁹ *Ibidem*.

¹⁴⁰ G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enc.dir.*, vol. X, 2017, pp. 474 ss.

¹⁴¹ F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, cit., p. 11.

¹⁴² Di cui si è dato atto *ante* nella trattazione.

che debbono essere applicati *case by case*¹⁴³, basandosi su una specifica ed inequivoca volontà – espressa mediante un consenso informato¹⁴⁴ – di partecipare a tali procedimenti¹⁴⁵, senza alcuna finalità di “sminuire” tali fattispecie¹⁴⁶ o di sottrarle alla sanzione pubblica, in capo allo Stato¹⁴⁷. Anzi, sembra proprio che anche lo stesso d.lgs. n. 150 si sia preoccupato di introdurre dei meccanismi per far sì che gli operatori mettano le vittime in condizione di prepararsi adeguatamente all’incontro con gli autori del reato, prestando la massima attenzione agli squilibri di potere psicologico tra le due parti “in contesa” e adottando un approccio basato sul rischio, volto ad individuare diversi strumenti operativi e di intervento a seconda delle singole situazioni¹⁴⁸.

Resta, come possibile profilo problematico, l’esperibilità, al momento prevista dalla normativa, di tali meccanismi in ogni stato e grado del procedimento, così ammettendo che essi possano intervenire anche prima della denuncia stessa: ciò, a ben vedere, si tradurrebbe in uno strumento sì deflattivo del contenzioso, ma che avrebbe altresì come effetto quello di sottrarre agli occhi della giustizia penale molti casi di violenza¹⁴⁹, che devono in ogni caso essere affrontati anche in sede giudiziale, come si è avuto modo di argomentare in premessa, mediante quell’approccio *soft* alla giustizia riparativa già menzionato.

Ad abundantiam, dobbiamo rammentare come sia necessario rispettare, anche e soprattutto in quest’ambito, le regole processuali, volte a garantire la “parità delle armi” tra le parti e l’equidistanza dei mediatori da vittima e reo¹⁵⁰.

¹⁴³ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, cit., p. 13.

¹⁴⁴ Ci si può riferire ad un vero e proprio diritto delle persone di accedere alla giustizia riparativa, come chiarisce la Raccomandazione n. 8 del 2018 Consiglio d’Europa, ai cui sensi tale giustizia deve essere offerta indipendentemente dal tipo e dalla gravità del reato. Così si chiarisce anche nel d.lgs. n. 150, che prescrive la già citata dimensione di complementarietà per qualsiasi ipotesi di reato. Tale impostazione, tra l’altro, pare condivisa anche da altri ordinamenti europei, come l’Irlanda, dove tali meccanismi sono stati esperiti anche nell’ambito degli abusi sessuali compiuti da una congregazione ecclesiastica. Ciò che sembra dirimente è, non a caso, proprio il consenso, di cui all’art. 48, d.lgs n. 150/2022, che deve essere personale, libero, consapevole, informato e sempre revocabile anche per fatti concludenti. Ciò non toglie che anche il Consiglio d’Europa, nella relazione esplicativa che accompagna la Convenzione di Istanbul, abbia sostenuto che i metodi alternativi possono avere effetti negativi sulla violenza di genere per due ragioni. In primo luogo, si deve, infatti, come non possa mai esservi un rapporto paritario tra autore e vittima del reato, poiché l’autore di violenza esplica la propria azione sempre in una dimensione di dominio. In secondo luogo, ciò pare contraddire la centralità delle scelte di politica criminale di un Paese, dove si intende evitare che la violenza domestica e contro le donne sia una sola questione privata e non assuma una connotazione pubblicistica. Tutte queste sono le argomentazioni sviluppate ed enucleate da V. Bonini nel corso del Convegno “Violenza di genere e giustizia riparativa: cambiamenti e prospettive” tenutosi a Venezia il 28 novembre 2022.

¹⁴⁵ *Ivi*, p. 14.

¹⁴⁶ Ci si riferisce ad un rischio di “bagatellizzazione” delle condotte violente: *ibidem*.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ivi*, pp. 16.18.

¹⁴⁹ Così commenta in maniera critica E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 25.

¹⁵⁰ «L’applicazione delle regole sulla giurisdizione appare così un elemento insuperabile, ponendosi quale presupposto implicito per la stessa pensabilità di forme di giustizia riparativa costituzionalmente compatibili»: A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere*, cit., p. 16.

Ciò non toglie che si possa discorrere di una tipologia di giustizia che vuole valorizzare il principio costituzionale della solidarietà¹⁵¹, attraverso una cultura del dialogo e del confronto tipica di una dimensione relazionale capace di riconoscere l'altra persona e i suoi bisogni in una chiave di reciprocità, senza opposizioni¹⁵². Questa visione porta ad un duplice effetto. Da una parte, per le vittime di violenza questi strumenti possono rappresentare uno spazio protetto entro cui raccontarsi ed essere ascoltate, con un percorso progressivo di emancipazione, riacquistando «potere rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana»¹⁵³. Dall'altra, ciò risulta centrale anche per gli autori di violenza, poiché «incontrare il male inferto ad un “volto” può far maturare diversi livelli di responsabilità indispensabili anche per comprendere il significato di una decisione giudiziaria»¹⁵⁴. Anzi, proprio tramite tale incontro si va a determinare in maniera piena un'autodeterminazione della donna, cui non deve essere negata la possibilità di confrontarsi a tu per tu con il suo offensore, al fine, anche, di riconoscerlo e di vedersi riconosciuta¹⁵⁵.

In conclusione, è proprio l'educazione – che è anche educazione all'emozione – il fondamento di una nuova costruzione del genere, dei rapporti tra i sessi e del definitivo abbandono degli stereotipi e delle discriminazioni, che stanno alla base della violenza contro le donne¹⁵⁶.

¹⁵¹ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa ed enti locali: quale possibile ruolo?*, in *Queste istituzioni*, n. 1, 2021, pp. 101-147.

¹⁵² A. LORENZETTI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia, alla prova della Costituzione. Alla costante ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, in *Queste istituzioni*, n. 3, 2025, p. 124.

¹⁵³ A. CERETTI, *Violenza Intrafamiliare e Mediazione*, in *Archiviweb*, n. 2, 2012.

¹⁵⁴ A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere*, cit., p. 22.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ Come sembra dimostrare anche Tribunale di Roma, Ufficio GUP, 20 settembre 2016, che in una nota vicenda di prostituzione minorile ha condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile mediante l'acquisto di libri e film sulla storia e sul pensiero delle donne, sulla letteratura femminile e sugli studi di genere. Nel caso in esame «è proprio la peculiarità del danno cagionato alla persona offesa da parte dell'imputato, che ha sfruttato la fragilità adolescenziale e la deprivazione culturale e sociale del contesto in cui ha vissuto Laura, ad escludere che la mera corresponsione di una somma di denaro, come richiesta, sia in grado di perseguire la finalità risarcitoria imposta dall'applicazione dell'art. 185 c.p.». Si è qui rammentato come «a prescindere dalla riconosciuta aspirazione di chiunque di guadagnare il proprio denaro (lecitamente) per acquistare (lecitamente) ciò che desidera, senza che ciò consenta di emettere alcun giudizio di valore, in questa sede spetta alla giudice orientarsi, secondo il tipo di danno subito dalla minore, per individuare la forma di liquidazione più corretta e conforme ai principi costituzionali di dignità e solidarietà sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione». Dopo aver ricordato che «i principi costituzionali e sovranazionali impongono un'interpretazione dell'art. 2058 cc che le restituisca la dignità violata dall'illecito», il Tribunale osserva che «un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, come chiesto dalla parte civile ed in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, contrasterebbe con l'obbligo dell'Autorità giudiziaria di impedire la vittimizzazione secondaria perché accrescerebbe e confermerebbe in Laura la convinzione che, anche per lo Stato, il suo valore non è la sua unicità e dignità di persona, in quanto tale non monetizzabile e non compensabile, ma è, ancora una volta, un valore quantificabile ed indennizzabile solo attraverso il denaro cioè lo strumento attraverso il quale l'imputato l'ha resa una merce, negando il riconoscimento di essere una persona unica ed irripetibile». Si ritiene, quindi, che sia esperibile, ai fini del risarcimento del danno, solo «un criterio equitativo tale da risarcire il grave pregiudizio patito da una vittima vulnerabile, in una forma che non la pregiudichi e che non la vittimizzi per la seconda volta, oltretutto ai sensi dell'art. 2058 cc attraverso un obbligo di *facere* dell'imputato consistente nell'acquisto di ben individuati libri e film». Tale lettura – precisa la sentenza – «trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione oltre che della dottrina, nasce dall'applicazione di norme costituzionali e dell'Unione Europea e consente di superare la necessità di richieste risarcitorie dal contenuto

meramente simbolico, ben conosciute dal nostro ordinamento e studiate anche dalla dottrina, sotto il profilo della loro ammissibilità, come avvenuto, ad esempio nel noto processo per stupro celebrato a Latina. In detto processo la vittima, attraverso la sua avvocatessa, si costituì parte civile richiedendo il risarcimento del danno nella misura di una lira, proprio al fine di sottolineare che il reato commesso aveva avuto degli effetti tanto devastanti sulla persona offesa da essere irrisarcibile, non quantificabile, non monetizzabile da parte di coloro che l'avevano violentata e per evitare, anche solo simbolicamente, che attraverso una diversa pretesa risarcitoria il denaro diventasse per gli stessi imputati misura della sua dignità di persona. È evidente, dunque, che le motivazioni addotte, all'epoca, per il risarcimento in forma simbolica sono quelle che oggi, alla luce degli avanzamenti giurisprudenziali offerti anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, oltre che dalle disposizioni dell'Unione Europea, consentono un risarcimento in forma specifica dotato della effettività che la vittima di un reato merita di ottenere». Quanto all'imputato «attraverso l'acquisto dei libri, oltre a risarcire in forma specifica Laura e ad adempiere ad un obbligo giuridico imposto dalle norme, avrà uno strumento per prendere consapevolezza di quanto Laura valga, per quello che è e per quello che rappresenta come donna, e che la misura della ricchezza di quell'adolescente fragile, diversamente da quello che l'imputato ha ritenuto fino ad oggi comprendone le prestazioni sessuali, non è economica, ma è costituita dalla sua dignità che, per ciò solo, non ha un prezzo perché è la dignità di Laura». In questo modo, «l'imputato viene indirettamente stimolato a comprendere come dietro ad ogni persona di genere femminile vi sia quella enorme mole di conoscenza e di storia, per millenni negata proprio da uomini che non hanno rispettato la dignità delle donne». In conclusione, ad avviso del Tribunale «l'unico strumento capace di restituire dignità e libertà, nel caso di specie, è la conoscenza: questa è in grado di creare idonee ed adeguate difese rispetto alle storture che hanno generato la soggezione, l'assenza di libertà, l'apparente carenza di alternative di un'adolescente romana. È nei libri delle donne e sulle donne che l'hanno preceduta – e che hanno dovuto faticosamente guadagnare, come Laura, la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, aldilà delle strade concretamente percorse – che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza, modelli e una tra le tante opportunità per comprendere la sua storia, della sua città, del suo Paese e del mondo in cui vive. Anche discostandosene, criticandoli, aggredendoli intellettualmente perché chiudono o aprono orizzonti e prospettive tanti quanti sono i lettori e le lettrici ed i loro pensieri o modi di vedere». Basti, poi, rammentare che tra i titoli contenuti nell'elenco dei libri indicati nel dispositivo, si rinvencono “Il Diario” di Anna Frank; “Una donna” di Sibilla Aleramo; “La signora Dalloway”, “Gita al faro” e “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf; “Lessico familiare” di Natalia Ginzburg; “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar e “Un uomo” di Oriana Fallaci.